SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 141

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 giugno 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## DECRETI PRESIDENZIALI



## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

### Agenzia italiana del farmaco

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2012.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rivarolo Canavese (Torino), gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Rivarolo Canavese (Torino), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Massimo Marchesiello - viceprefetto;

dott. Gaetano Losa - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Angela Pagano - dirigente II fascia, area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2012

NAPOLITANO

*Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Cancellieri, Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2012*
*Registro n. 4 Interno, foglio n. 212*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di Rivarolo Canavese (Torino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito del procedimento penale n. 6191/07 RGNR della DDA di Torino che ha portato all'emanazione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di 150 persone, tra cui il segretario generale del predetto comune, sono emersi elementi circa possibili infiltrazioni della 'ndrangheta nell'ente, che hanno indotto il prefetto di Torino, con decreto del 16 agosto 2011, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione della competente autorità giudiziaria, ha redatto l'allegata relazione in data 6 marzo 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti di amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La criminalità organizzata, radicata da anni nella periferia di Torino e nel canavese, ha fatto in modo di insinuarsi gradualmente tra le maglie della società civile e della pubblica amministrazione al fine di fruire degli utili derivanti dall'imponente sviluppo economico, prediligendo rapporti pseudo amicali con gli esponenti politici locali mediante una trattativa pacifica e foriera di soddisfazioni economiche per tutte le parti in causa.

Tale subdolo *modus operandi* si connota per manifestazioni non visibili nel contesto locale ed apparentemente lontane dalle metodologie mafiose, risultando ancor più pericoloso in quanto non avvertito dalla società civile.

Il radicamento della malavita nel territorio costituisce il presupposto primario per il ricorso a provvedimenti di rigore in virtù del fatto che le cosche, con la loro peculiare organizzazione, hanno capacità di infiltrazione nel tessuto sociale, economico e politico-istituzionale, agendo in ambiti apparentemente leciti, ma di fatto inquinati dall'influenza che esse sono in grado di esercitare.

Infiltrazioni malavitose sono già state accertate nel comune di Leini, limitrofo a Rivarolo Canavese, destinatario del provvedimento di rigore ai sensi del citato art. 143, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2012.

Dagli accertamenti investigativi è emersa la presenza di una fitta rete di connivenze e cointeressenze tra amministratori, esponenti del mondo imprenditoriale e le locali cosche anche a Rivarolo Canavese dove è risultato che soggetti legati alla criminalità organizzata perseguono finalità ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, con mire espansive della dimensione affaristica e con l'obiettivo di condizionare, a proprio vantaggio, l'amministrazione in cambio dell'appoggio in occasione di consultazioni elettorali.

In particolare, dalle risultanze delle indagini della magistratura è emerso che, nel corso della tornata elettorale del 2009, il sindaco di Rivarolo Canavese è stato sostenuto, con l'intermediazione del segretario generale nonché direttore generale del comune e di esponenti della 'ndrangheta canavesana, poi arrestati nel corso dell'inchiesta relativa al citato procedimento penale, da soggetti contigui alla criminalità organizzata i quali, procurando i voti a sostegno del proprio candidato, miravano ad ottenere agevolazioni nella conduzione degli interessi imprenditoriali della malavita.

Analogo intervento di mediazione è stato svolto per canalizzare le preferenze elettorali in favore di un consigliere comunale di Rivarolo Canavese, effettivamente eletto consigliere anche in altra amministrazione.

Il supporto di membri delle cosche era già stato assicurato anche nel corso delle consultazioni amministrative dell'aprile 2008, nei confronti del candidato sindaco poi risultato eletto, attraverso l'attivazione della rete mafiosa e con l'avvio di trattative finalizzate alla raccolta di voti di elettori che dimorano al di fuori del territorio comunale.

Il sindaco di Rivarolo Canavese aveva già svolto lo stesso mandato nella precedente consiliatura ed era già presente nel consiglio comunale eletto nel 1994 e nel 1998.

In occasione delle tornate elettorali del 2008 e del 2009 emerge la figura di un affiliato alla 'ndrangheta, ritenuto elemento di spicco del sistema di infiltrazione della criminalità all'interno delle istituzioni per il ruolo di collegamento con amministratori locali, politici ed imprenditori, svolto in favore di tutta l'organizzazione mafiosa.

Elementi significativi di cointeressenze, che si sono rivelati sintomatici dell'interesse malavitoso alla penetrazione nelle amministrazioni pubbliche per condizionarne il funzionamento, sono stati riscontrati anche nei rapporti tra detto esponente della locale cosca e un amministratore del comune di Leini, responsabile della dissoluzione di quell'ente, entrambi soci di fatto di ditte che hanno lavorato anche per la realizzazione di un complesso residenziale a Rivarolo Canavese.

Gli accertamenti ispettivi hanno posto in evidenza il rilevante numero di imprese, i cui titolari appartengono a sodalizi criminali o condividono con questi ultimi interessi, relazioni di affari o rapporti parentali, che hanno reiteratamente effettuato lavori per conto del comune.

La gran parte degli affidamenti è stata caratterizzata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato dell'apparato burocratico, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione da quelli gestionali.

La giunta, in alcuni casi, si è sovrapposta alla dirigenza del comune, guidando l'amministrazione nella scelta delle ditte che dovevano realizzare i lavori, spesso indicando la procedura negoziata quale modalità di individuazione del contraente e talora stabilendo il numero di imprese da invitare.

Indice rivelatore di anomale cointeressenze è, altresì, la riorganizzazione burocratica disposta dal sindaco che, all'indomani del suo insediamento, ha affidato l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici prima al segretario generale e poi ad un tecnico, con diversa esperienza professionale, incaricato anche di svolgere ulteriori compiti istituzionali.

Di tale situazione si sono avvantaggiate ditte controindicate che hanno portato a termine interventi di interesse comunale, tra i quali nella relazione prefettizia vengono evidenziati quelli relativi al rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, la ristrutturazione della copertura di un fabbricato, la sistemazione del perimetro del cimitero e la realizzazione del parcheggio ad esso adiacente nonché le opere di difesa idraulica di un torrente. Le modalità all'affidamento dei lavori presentano peraltro numerose irregolarità procedurali.

Sintomatico dell'avvenuta penetrazione della 'ndrangheta all'interno dell'ente è l'affidamento dei lavori effettuati presso un centro polisportivo, per la cui esecuzione la giunta comunale ha deliberato di invitare a trattativa privata cinque ditte, individuate dal responsabile del competente ufficio comunale, i cui titolari, nella quasi totalità dei casi, sono riconducibili a personaggi legati alla criminalità organizzata. Peraltro, la ditta aggiudicataria dei lavori avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per irregolarità nella presentazione della documentazione.

Una ulteriore circostanza, indicativa della capacità di infiltrazione delle imprese controindicate nell'ente, riguarda la demolizione di un immobile già adibito a scuola elementare: la procedura di affidamento dei lavori è connotata da anomalie ed irregolarità. Nell'occasione, i preventivi di spesa presentati dalle ditte interessate alla realizzazione degli interventi erano pervenuti all'ente in data anteriore alla deliberazione con la quale la giunta ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, dando atto che si sarebbe proceduto all'appalto del primo lotto con il sistema della procedura negoziata, previo invito di cinque imprese che avevano manifestato interesse a partecipare all'appalto medesimo.

I lavori sono stati aggiudicati in carenza della valutazione di congruità e sono stati caratterizzati da un *iter* procedurale non conforme alla vigente normativa.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'indagine hanno fatto emergere l'interesse degli esponenti dell'associazione criminale all'edilizia privata del comune di Rivarolo Canavese, oltre quello manifestato per i lavori pubblici dell'ente.

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2010 il comune ha attuato una tecnica pianificatoria per la rilocalizzazione e la ridistribuzione sul territorio della capacità edificatoria, attraverso l'approvazione di varianti al piano regolatore generale, che sono consentite se non modificano i principi informatori del piano e del suo dimensionamento. Le varianti adottate dal comune si sono invece rivelate strutturali, determinando una situazione di fatto che impedisce di accertare che il dimensionamento garantisca il soddisfacimento dei requisiti minimi di legge.

La condotta dell'amministrazione in materia di regolamentazione urbanistica ha dato luogo ad istanze sempre più numerose che hanno provocato il ricorso a nuove varianti parziali, realizzando così un sistema che ha posto in secondo piano il soddisfacimento dell'interesse pubblico generale e, di fatto, ha favorito persone legate alla criminalità organizzata.

La commissione d'indagine, a tal riguardo, ha posto in evidenza la questione relativa alla realizzazione, in un'area di proprietà di un esponente malavitoso, di una rotatoria prevista nella pianificazione comunale attinente un complesso residenziale, il cui *iter* procedurale è connotato da una serie di anomalie e si è concluso con l'accoglimento da parte del comune della richiesta di spostamento della sede della rotonda da parte del proprietario del suolo.

Le indagini hanno appurato lo stretto legame intercorrente tra il sostegno elettorale e le opportunità di lavoro per le ditte collegate alla criminalità organizzata. È il caso di una nota famiglia di costruttori edili, legata ad esponenti della 'ndrangheta del canavese, che con l'intermediazione del segretario comunale ed interfacciandosi con un elemento di spicco della cosca, si sarebbe impegnata a favorire l'elezione del primo cittadino, quale contropartita per i lavori effettivamente realizzati in un complesso residenziale plurifamiliare, compreso nel piano di edilizia economico popolare, nonché in un ulteriore plesso, in corso di esecuzione. È emerso anche che il predetto esponente della cosca gestisce, tra altre imprese controindicate, la ripartizione delle diverse opere correlate alla costruzione degli alloggi, quali gli scavi, le opere murarie, la predisposizione degli impianti, la decorazione e la carpenteria che, nel complesso, ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro.

Dalla relazione elaborata dalla commissione di indagine emerge una ulteriore vicenda riguardante la ristrutturazione di un immobile per la successiva destinazione a centro espositivo fieristico e a teatro, emblematica della conduzione dell'ente da parte degli amministratori in elusione dei principi di trasparenza, legalità ed economicità. L'intervento, non essendo classificabile come opera pubblica né come opera di edilizia privata per l'assenza di titoli abilitativi, si è concretizzato in un abuso edilizio. La struttura non è dotata di agibilità e la sua utilizzazione pubblica, per eventi che possono richiamare anche un rilevante numero di persone, è stata effettuata con permessi provvisori rilasciati dal sindaco ed è oggi sospesa.

Non va sottaciuto che in occasione degli interventi di ristrutturazione del teatro e del centro fieristico è stata peraltro costituita una società pubblica a responsabilità limitata, al cui capitale partecipa il comune per il 51% ed un consorzio per il 49%, la quale fin dalla nascita, nel 2006, è stata costantemente priva di mezzi e personale, finanziariamente sostenuta attraverso operazioni di dubbia legittimità ed opportunità.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi della collettività.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese (Torino), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 maggio 2012

*Il Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

PREFETTURA DI TORINO

Torino, 6 marzo 2012

*Al Ministro dell'interno* - ROMA

Prot. n. 417/3/OES

OGGETTO: Amministrazione comunale di Rivarolo Canavese (Torino) - Accesso effettuato ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'accesso al comune di Rivarolo Canavese, si comunica che la commissione all'uopo nominata ai sensi dell'art. 143 TUEL ha concluso gli accertamenti e ha depositato l'allegata relazione finale.

L'argomento è stato, altresì, trattato in una seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presente la competente autorità giudiziaria.

Dagli approfonditi accertamenti svolti dalla Commissione, dal dettagliato rapporto prodotto dall'Arma dei Carabinieri, nonché dalla disamina svolta in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si ritiene che sussistano i presupposti per sottoporre alle valutazioni della Signoria Vostra la possibilità di proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ragioni di seguito esposte.

In base alla giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il primo presupposto per il ricorso ai provvedimenti previsti dalla norma medesima è costituito dalla accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata (*cfr.*, da ultimo, T.A.R. Lazio, sezione I, 19 maggio 2011, n. 4370).

Al riguardo, va evidenziato che, sin dal 1993, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia rilevava l'esistenza in zona della criminalità organizzata e, più di recente, nel luglio dello scorso anno, il Presidente Sen. Pisanu ha dichiarato pubblicamente che «... a Torino e provincia la 'ndrangheta ha un radicamento fortissimo». Infine nel corso dell'audizione tenutasi il 21 giugno 2011 dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, il *omissis* ..., delegato dalla Direzione nazionale antimafia al collegamento investigativo per il Piemonte, ha evidenziato che nelle recenti inchieste giudiziarie si riferisce di infiltrazioni in alcuni comuni tra cui Rivarolo Canavese.

Sulla presenza della 'ndrangheta in provincia di Torino e sulla sua capacità di penetrazione nel tessuto socio-economico e istituzionale è intervenuto il procedimento penale ... *omissis* ... R.G.N.R. della D.D.A. di Torino (inchiesta «MINOTAURO»), che ha portato all'arresto di circa 150 persone, tra cui ... *omissis* ...

Accertata, quindi, la sussistenza del primo presupposto previsto dalla normativa vigente, si ritiene di dover soffermare l'attenzione in ordine alla presenza di «elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi».

L'inchiesta «MINOTAURO» ha delineato l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante nella provincia di Torino articolata su nove «locali» di 'ndrangheta, tre dei quali nel Canavese, cui va aggiunta una 'ndrina distaccata definita «bastarda», coordinata da ***, che opera nei comuni di ... *omissis* ...

È emerso dalle indagini come tali strutture, operando con i criteri dell'associazione mafiosa, agiscano in virtù della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo e dall'omertà, non solo compiendo reati, alcuni dei quali particolarmente efferati (si sono citati a titolo di esempio gli omicidi *** e ***), ma abbiano la capacità di infiltrarsi nel tessuto sociale, economico e politico-istituzionale agendo in ambiti apparentemente leciti, ma di fatto inquinati proprio dall'influenza che l'associazione nel suo complesso è in grado di esercitare.

Questa influenza è certamente riconosciuta, e qui si inserisce la vicenda del ... *omissis* ..., in favore del quale opera, in occasione delle elezioni al ... *omissis* ... del ... *omissis* ..., una sorta di «comitato elettorale» composto dal *** del *omissis* ..., ***, da *** discusso personaggio trasversale noto alle cronache giudiziarie di alcuni anni or sono e comunque ritenuto esponente del «locale di ... *omissis* ...», nonché ***, imprenditore della zona, tutti arrestati nell'ambito dell'inchiesta «MINOTAURO». In occasione di quelle consultazioni elettorali, il predetto «comitato» *** organizza la campagna avendo come riferimento esponenti della 'ndrangheta e va a ricercare i voti della c.d. ... *omissis* ..., così rivolgendosi ad ambienti contigui alla criminalità organizzata.

In tale ambito, centrale appare la figura di ***, affiliato alla 'ndrangheta, esponente del «locale di ... *omissis* ...», ... *omissis* ... del capo della stessa ***, il quale appare come fulcro del sistema di infiltrazione della criminalità organizzata. Secondo le indagini, *** sarebbe uomo stabilmente inserito, come si è detto, nel «locale» di 'ndrangheta di ... *omissis* ... e rivestirebbe un ruolo di collegamento, in favore di tutta l'organizzazione, con amministratori locali, politici ed imprenditori. Emblematico di questa sua centralità è quanto emerso da un servizio di osservazione effettuato dai Carabinieri nel 2007 presso la sua abitazione, che ha documentato una vasta riunione con imprenditori della provincia di Torino a lui vicini.

*** ha rapporti con ***, tratto in arresto *omissis* ... all'associazione di matrice 'ndranghetistica, già ... *omissis* ... I due sono, di fatto, soci nella «***» e nella «***», società appartenenti anche a ***, indicato come esponente del «locale» di 'ndrangheta di ... *omissis* ...

Altro esempio della capacità di infiltrazione della compagine criminale è ***, secondo quanto emerso dalle indagini, il referente della citata «bastarda». Egli instaura rapporti con amministratori locali, apparentemente al fine di condurre a termine i propri affari, come emerge, in maniera eloquente, da svariate intercettazioni telefoniche raccolte nell'ambito di diversi procedimenti penali e confluite nell'inchiesta «MINOTAURO». Come risulta dalla nota informativa dei Carabinieri del *omissis* .., egli intrattiene rapporti diretti con ... *omissis* ... di Rivarolo Canavese ***, al quale chiede direttamente, ottenendolo a strettissimo giro, un appuntamento per rappresentargli non meglio precisate situazioni e grazie ai cui buoni rapporti progetta ... *omissis* ...

In merito all'identificazione di imprenditori, che hanno effettuato lavori per conto del comune di Rivarolo Canavese, collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata, è stata evidenziata la vicinanza, non solo per il grado di parentela, tra *** ed *omissis* ...***, proprietario ed amministratore della «***». Unitamente al *omissis* ... è altresì titolare dell'impresa individuale «***». Entrambe le ditte dei *** hanno eseguito diversi lavori pubblici per svariati importi per conto del comune di Rivarolo, realizzando anche ... *omissis* ...

Da diverse intercettazioni emerge una stretta collaborazione professionale tra *** e ***. I due si scambiano frequentemente operai ed artigiani delle rispettive società ed intrattengono discussioni dalle quali pare evidenziarsi la consapevolezza, dell'uno e dell'altro, di appartenere ad un'unica «famiglia», dove esiste il rispetto dei ruoli. Particolarmente forte emerge la necessità, da parte di entrambi, di trasmettere un senso di unitarietà a chi sta al di fuori del loro gruppo.

Le indagini avrebbero anche dimostrato l'esistenza di uno stretto legame tra *** ed i titolari della «***» i quali hanno effettuato anche vari lavori pubblici con assegnazioni mediante conferimento diretto o procedura negoziata, per conto del comune di Rivarolo Canavese. La «***» ha legami societari con imprenditori coinvolti nell'inchiesta MINOTAURO come la famiglia ... *omissis* ... e ***.

Quest'ultimo, anch'egli aggiudicatario di lavori pubblici da parte del comune di Rivarolo Canavese, è stato, insieme con, *** *omissis* ... *** ed a ***, parte attiva nel comitato elettorale che sosteneva la candidatura *omissis* ... di ***. *** e ***, per il tramite di ***, avrebbero contattato

***, risultato essere, in base agli approfondimenti effettuati, il responsabile della 'ndrangheta a Torino e nel suo «hinterland», il quale avrebbe avviato una macchina organizzativa finalizzata a presentare *** ad alcuni degli affiliati alla 'ndrangheta più rappresentativi della provincia di Torino, ed avrebbe condotto con i due una trattativa finalizzata alla raccolta di voti in cambio di denaro. *** è ***, a conclusione dell'indagine citata, sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 416-*ter* del codice penale per scambio elettorale politico mafioso.

Si soggiunge che gli accertamenti hanno consentito di rilevare come i titolari di un'altra società aggiudicataria di lavori, la «***» (... *omissis* ...), di fatto avrebbero gestito il patrimonio immobiliare del ... *omissis* ... ed avrebbero curato l'avvio delle pratiche edilizie per conto di *** per la costruzione di due ville unifamiliari. Inoltre uno dei due soci, *** (... *omissis* ...), intratterrebbe, secondo le indagini, costanti rapporti di lavoro con esponenti della criminalità o con persone a loro vicine, e si sarebbe, tra l'altro, occupato delle pratiche edilizie di ***, ***, dell'«***» della famiglia *** e di ***.

Da ulteriori intercettazioni tra *** ed il *** ***, nonché tra *** e ***, è altresì emerso che, allorquando quest'ultimo ha sollecitato l'approvazione, in consiglio comunale, di un *omissis* ... da lui seguito, avrebbe ricevuto assicurazione ... *omissis* ... dell'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno di una seduta consiliare prossima, tant'è che, in effetti, questa si è poi tenuta alcuni giorni dopo la conversazione.

Tra le imprese esecutrici di lavori pubblici per conto del comune, si annoverano anche la «***», la «***» e la «***», i cui titolari sarebbero legati a personaggi, di cui alcuni indagati ed altri condannati in primo grado per i reati di associazione per delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti. I titolari delle tre ditte appena menzionate avrebbero intrattenuto rapporti di affari con ditte, direttamente od indirettamente, controllate da esponenti della criminalità organizzata o da persone ad essa collegate.

Gli accertamenti svolti hanno altresì fatto emergere il coinvolgimento di alcuni membri delle organizzazioni mafiose nella campagna elettorale a favore di ***, candidato alle elezioni *omissis* ... tenutesi nel ... *omissis* ... e, nel corpo della relazione finale della commissione d'indagine, si sono evidenziati gli elementi da cui emerge con chiarezza il ruolo del ... *omissis* ... Le indagini hanno documentato che *** avrebbe contattato molti esponenti della 'ndrangheta per partecipare ad un pranzo, il giorno ... *omissis* ..., al «***», un *omissis* ... locale di *omissis* ... indetto per presentare loro il candidato ***, giuntovi insieme a *** e ***. Questo episodio non esaurisce il ventaglio delle situazioni di coinvolgimento di esponenti della 'ndrangheta nella campagna elettorale del *** *** per le elezioni *omissis* ... del ... *omissis* ... ***, infatti, oltre a promuovere l'incontro presso il *** di ***, sembra essersi spinto ben oltre.

La c.d. *omissis* ... facente riferimento a *** e ***, si sarebbe già attivata in favore della candidatura di *** in occasione delle consultazioni ... *omissis* ..., quando egli, ... *omissis* ..., era stato eletto ... *omissis* ... In quell'occasione, uno dei candidati nella lista *** era ***, fratello di ***, convivente di ***, capo del «locale» di ... *omissis* ... *** e *** si sarebbero attivati a favore di *** (... *omissis* ...), poiché, come si evince dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, *** riferisce al ... *omissis* ... di aver avuto occasione di discutere con ** affinché questi girasse alcune preferenze di voto ad «***» (***).

***, tramite ... *omissis* ..., avrebbe contattato alcune persone dimoranti fuori dalla provincia di Torino, con *omissis* ... fine di procacciare preferenze in favore del candidato ***. La scelta di *** si sarebbe orientata nei confronti dei «***» e dei «***». La prima famiglia risulterebbe a capo del «locale» di ... *omissis* ..., una delle quattro articolazioni 'ndranghetistiche individuate in Liguria dalle indagini del procedimento penale n. *omissis* ... R.G. notizie di reato del tribunale di *omissis* ..., che ha evidenziato la presenza di un gruppo di affiliati alla criminalità organizzata calabrese, operativo sul territorio ligure e suddiviso in quattro articolazioni territoriali collocate nei centri di ... *omissis* ... In ordine invece alla seconda famiglia, quella dei «***», si segnala che nell'ambito del procedimento penale n. *omissis* ... R.G.G.I.P. *omissis* ... del tribunale di *omissis* ... sarebbe stato individuato quale esponente del «locale» di ... *omissis* ..., ***.

*** e *** avrebbero inoltre messo in contatto *** e ***, «***» di ... *omissis* ... il quale avrebbe dovuto trovare almeno cinque o sei famiglie disponibili a dare la loro preferenza al candidato ***. Si noti che *** era vittima di estorsione continuata ed aggravata, di cui si sono resi responsabili proprio *** ed un suo sodale, ***, tra il ... *omissis* ... e il ... *omissis* ..., entrambi condannati in appello, a tredici anni l'uno e a nove l'altro, con l'aggravante mafiosa.

*** avrebbe altresì organizzato almeno altri tre incontri elettorali per il candidato ***, tenutisi nelle zone di ... *omissis* ... Dal contenuto delle conversazioni intercettate, *** sembra riconoscere a *** il merito di aver raccolto almeno ... *omissis* ... voti in favore di ***. Quest'ultimo dovrebbe ritenersi consapevole dell'attività posta in essere da *** nel promuovere la sua candidatura, poiché ciò si evince, oltre che dall'incontro presso il ***, anche dal contenuto delle intercettazioni, e di una in particolare, dell'... *omissis* ..., in cui ***, parlando con *** dell'esito delle consultazioni elettorali, farebbe anche riferimento ai voti garantiti dal costruttore *** e poi venuti meno. Al riguardo, *** lamenterebbe, tra l'altro, che, secondo lui, non avrebbe funzionato «*omissis* ... *** e ***, con il tramite di ***, ... *omissis* ..., avrebbero preso contatti con l'allora ... *omissis* ..., il quale si sarebbe reso disponibile a trovare persone disposte a votare il candidato *** (che ha di fatto ottenuto ... *omissis* ... preferenze nella provincia di ... *omissis* ..., di cui ... *omissis* ... nel solo capoluogo). Questa circostanza, che in prima battuta apparirebbe non particolarmente rilevante, assume invece valenza più significativa: il ***, infatti, è stato coinvolto nelle indagini del procedimento penale n. *omissis* ... della Procura della Repubblica di *omissis* ... per i suoi rapporti con ***, appartenente alla 'ndrangheta *omissis* ...; ***, peraltro, aveva frequenti contatti con ***.

Rilevanti appaiono anche i contatti tra *** e ***, il quale è parente di *** ed è titolare della «***» con sede legale in ... *omissis* ... Egli è stato indagato nel procedimento penale n. *omissis* ... R.G.N.R. della DDA *omissis* ..., che ha portato all'arresto di sette persone ed all'interdizione per due mesi di trenta imprenditori accusati di avere costituito un cartello per spartirsi gli appalti.

***, tramite persone di fiducia, avrebbe contattato soggetti che si sarebbero impegnati nel procurare preferenze sia per ***, candidato per *omissis* ..., che per ***, ... *omissis* ...

Sempre le intercettazioni hanno dimostrato che l'elezione a ... *omissis* ... del ***, per sua stessa ammissione, sarebbe stata possibile anche grazie all'intervento di ***.

Che la c.d. *omissis* ... si sia attivata nell'ambito delle elezioni in argomento è ulteriormente comprovato da una conversazione intercettata tra ***, detto «***», ... *omissis* ..., e ***. In tale circostanza, quest'ultimo racconta di un commento fatto da un suo collega di partito proprio sulla sua capacità di intercettare il voto delle persone di *omissis* ... presenti nella regione, tanto che il collega gli avrebbe riferito che «... *omissis* ...».

L'inchiesta ha anche fatto emergere l'esistenza di un accordo tra ***, ... *omissis* ..., e il più volte citato *** finalizzato al reciproco sostegno durante le consultazioni elettorali previste ... *omissis* ... Più in particolare, mentre la squadra che si è occupata di procacciare i voti in favore di ***, composta come si è detto da ***, *** e ***, si sarebbe dovuta occupare anche del sostegno a ... *omissis* ..., candidato alle elezioni per *omissis* ..., *** avrebbe, a sua volta, garantito l'appoggio a ***. ***, tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale *omissis* ... R.G.N.R. si sarebbe, infatti, rivolto al gruppo di ***, tramite il suo rappresentante ***, proprio per la loro presunta capacità d'infiltrazione e d'intimidazione nelle aree di rispettiva competenza, al fine di ottenere la promessa di voti, in cambio di erogazione di denaro.

*** e *** avrebbero, inoltre, contattato, durante la campagna elettorale persone di *omissis* ... per poi criticare fortemente ***, il quale non avrebbe raccolto voti in favore di ***. Sulla base del contenuto delle conversazioni intercorse tra *** e ***, relativamente ai voti dei «paesani» c.d. «... *omissis* ...», e sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso *** nell'ambito del procedimento penale di cui sopra, risulta che egli, presso ... *omissis* ... ha incontrato due-tre persone *omissis* ... che gli avrebbero chiesto *omissis* ... euro per il loro sostegno nella campagna elettorale. Pur non avendo aderito alla proposta, secondo, le dichiarazioni da lui rese, essi avrebbero comunque accettato di distribuire il suo materiale elettorale.

A quanto detto, si aggiunga che dall'indagine pare emergere un collegamento diretto tra *** ed un attivo componente del comitato elettorale di ***, identificato in ***, il quale, durante le consultazioni elettorali del *omissis* ..., seguiva personalmente lo spoglio delle schede delle città di ... *omissis* ..., mantenendosi aggiornato sulle preferenze raccolte proprio da ***, *** e ***.

Tale collegamento assume notevole rilevanza se si considera, come risulta dalle intercettazioni, che gli esiti elettorali di volta in volta raccolti venivano comunicati da *** direttamente all'esponente del «locale di ... *omissis* ...», ***.

Molto significativo appare anche *omissis* ... interesse degli esponenti dell'associazione criminale all'edilizia privata del comune di Rivarolo Canavese, *omissis* ... lavori pubblici.

Dal contenuto di ulteriori conversazioni intercettate di *** e dai colloqui tra quest'ultimo e ***, emerge che la famiglia *** ... *omissis* ..., avrebbero promesso di supportare la candidatura di *** con tiri pacchet-

to di ... *omissis* ... voti a ... *omissis* ... All'esito delle votazioni, tuttavia, i voti si sarebbero ridotti a circa ... *omissis* ..., con grave disappunto che emerge dalle successive conversazioni tra *** e ***. Dalle conversazioni si evince che a tenere i contatti con i *** sarebbe stato ***, il quale si era detto certo del loro appoggio.

La promessa dei *** in favore di *** appare rilevante sotto vari aspetti. I voti promessi al *** avrebbero dovuto costituire, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, la contropartita per quello che, nelle conversazioni, viene definito «lavoro». «***» a Rivarolo Canavese ha effettivamente realizzato, in località ... *omissis* ..., ... *omissis* ... denominato «***» e sta realizzando un *omissis* ... È emerso, in particolare dalle indagini, un rapporto di apparente subordinazione della famiglia *** nei confronti di esponenti della 'ndrangheta come i già citati ***, *** e *** esponente del «locale di ... *omissis* ...» (... *omissis* ...), comprovata dal fatto che la gestione dei lavori, come risulta sempre dalle intercettazioni, sarebbe stata appunto prerogativa di ***.

L'inchiesta ha evidenziato che gli esponenti più rappresentativi della 'ndrangheta dell'hinterland torinese si sarebbero coordinati al fine di suddividersi gli incarichi per *omissis* ... con la ripartizione dei lavori concernenti scavi, opere murarie, impianti, decorazioni e carpenteria, che, nel complesso, ammontano a *omissis* ...

Le intercettazioni telefoniche tra esponenti della 'ndrangheta di diversi «locali» dell'hinterland di Torino, hanno fatto peraltro comprendere come essi si sarebbero, di fatto, suddivisi gli incarichi anche per la costruzione del ... *omissis* ... «***» di Rivarolo Canavese, in via ***, realizzato dalla «***» della famiglia ***. Gli affiliati che avrebbero contattato *** a tal fine sono *** (esponente del «locale di ... *omissis* ...») titolare della ***, *** (capo del «locale di ... *omissis* ...»), in quel periodo titolare dell'impresa edile «***», *** (capo del «CRIMINE di ... *omissis* ...»), titolare dell'impresa individuale «***», nonché socio occulto della «***» e socio occulto anche della «***» di ***.

Con riguardo alla costruzione di un ... *omissis* ... di Rivarolo Canavese ... *omissis* ..., quest'ultimo doveva essere realizzato dalla «***» della famiglia ***, in un *omissis* ... Anche in questo caso, vari esponenti della 'ndrangheta si sarebbero accordati tra loro per la distribuzione degli incarichi finalizzati alla costruzione del *omissis* ... In particolare, quando si era ancora in attesa delle *omissis* ..., i costruttori *** e *omissis* ... ***, entrambi esponenti del «locale di ... *omissis* ...» ed il loro socio *** avrebbero avuto contatti con altri esponenti di vertice dei «locali» dell'hinterland. Gli affiliati interessati alla ripartizione di tali lavori sarebbero ***, socio occulto della «***» e della «***» e ***, in quel periodo titolare dell'impresa edile «***».

Oltre ai *omissis* ... di cui si è detto sopra, il gruppo di soci della «***» — ***, ***, ***, *** — avevano altresì iniziato a meditare sull'acquisizione di alcuni terreni a ... *omissis* ... al fine di realizzare un altro *omissis* ... Nel corso dei colloqui telefonici già dal *omissis* ..., emergono forti dubbi al riguardo, da parte del ***; più in dettaglio, *** sarebbe stato disposto a partecipare all'affare in questione con una somma pari ... *omissis* ... per ricevere in cambio almeno ... *omissis* ... ***, durante un colloquio telefonico con ***, riferisce, altresì, che *** aveva proposto di far entrare nella società, in qualità di finanziatore, anche ***.

Le intercettazioni effettuate durante l'inchiesta hanno anche portato alla luce il ruolo assunto dal *** nella formazione di alleanze e schieramenti finalizzati ad affrontare i gravi problemi finanziari creati al comune di Rivarolo Canavese dal *omissis* ... ***, come evidenziato dal contenuto delle conversazioni registrate tra ***, ***, ***, ... *omissis* ..., ed il ... *omissis* ... ***, che riguardavano sia le problematiche *omissis* ... «***», adibito a ... *omissis* ..., e del ... *omissis* ..., sia, e soprattutto, la strategia attuata dal ... *omissis* ... *** per assumere il controllo di «***» creando un'alleanza con ... *omissis* ...

La vicenda non è ininfluente sotto il profilo dei collegamenti con la criminalità organizzata, poiché da alcune intercettazioni è emerso che *** progettava di costituire una società nel campo del *omissis* ... L'intendimento che risulta è quello di lavorare per *** utilizzando il suo rapporto personale con ***.

Infine, a Rivarolo Canavese, nell'ambito del *omissis* ... le iniziative volte a superare la crisi della società ***, *omissis* ... è stata costituita una società *omissis* ..., denominata ***, *omissis* ..., cui partecipano ... *omissis* ... dell'area, utenti del servizio di *omissis* ..., che annovera, quali maggiori azionisti, ... *omissis* ... Tra gli appartenenti al *omissis* ... di «***», il cui statuto è stato redatto, tra gli altri, da ***, è stato nominato ***, il quale, argomenta la commissione, intratterrebbe intensi rapporti finanziari con le società controllate dalla famiglia *** ed in particolare con ***, col quale collabora nell'attività edile. Si ricorda poi, che il *** è anche ... *omissis* ...

Premesso quanto sopra, si ritiene ora necessario riportare alcune tra le attività amministrative più sintomatiche poste in essere da *omissis* ... che, per le loro *omissis* ... deviazioni dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, mostrano quei «chiari e non casuali indizi di un condizionamento da parte della criminalità organizzata» richiesti dalla giurisprudenza, al fine di motivare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*cfr.*, in tal senso, Consiglio di Stato, sesta sezione, 5 ottobre 2006, n. 5948).

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno comunque compiti pregnanti di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonché al fine di garantire che ogni attività si svolga nella necessaria cornice, formale e sostanziale, di legalità» (*cfr.* T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).

Invece nelle ... *omissis* ..., la *omissis* ... decide, *omissis* ... al *omissis* ..., quale procedura utilizzare per la ... *omissis* ..., *omissis* ... e stabilendo già *omissis* ... In alcune occasioni, poi, *omissis* ... È risultato anche come, in un'opera pubblica, *omissis* ... con invito di *omissis* ... avessero già manifestato interesse nei riguardi di quell'opera, e questo, dopo che *omissis* ... *omissis* ...

In un altro caso ancora, *omissis* ... stabilisce di ... *omissis* ...

Dagli atti acquisiti nel corso dell'accesso, infatti, risulta che *omissis* ..., in materia di lavori pubblici, usa *omissis* ...

Si riferiscono, di seguito, alcuni affidamenti ad imprese di soggetti collegati o contigui alla criminalità organizzata, le cui procedure hanno evidenziato anomalie.

Per i lavori di realizzazione ... *omissis* ...

Il risultato è che un lavoro è stato affidato alla sopracitata ***, l'altro alla ditta ***, affidataria in quel periodo delle ... *omissis* ..., il cui titolare è *** *omissis* ... ***.

Gli appalti per ... *omissis* ... costituiscono un esempio ulteriore di *omissis* ... Queste ditte sono le già citate *** (... *omissis* ...) e *** (... *omissis* ...). In ciascuno degli anni dal ... *omissis* ... al ... *omissis* ..., esse hanno avuto l'affidamento della fornitura di tali materiali «in esclusiva» per effetto di *omissis* ...

I lavori di ... *omissis* ..., sono stati *omissis* ... affidati alla *** invocando ... *omissis* ...

*Omissis* ...

Anche nel *omissis* ... sono state registrate notevoli anomalie, le quali, in molti dei casi, si sono tradotte in situazioni di vantaggio a persone e soggetti imprenditoriali collegati direttamente o indirettamente con la criminalità organizzata.

Dal ... *omissis* ... al ... *omissis* ... *omissis* ... ha prodotto ben ... *omissis* ..., attuando una tecnica *omissis* ... di capacità edificatoria.

Le *omissis* ... che non sono sottoposte all'approvazione regionale, sono consentite se *omissis* ...

*Omissis* ...

La disinvolta prassi sopra evidenziata è, di fatto, risultata favorevole per *omissis* ..., tra i quali proprio alcuni collegati alla criminalità organizzata.

Ne è un esempio il *omissis* ... per il *omissis* ... «***», nel cui ambito è compresa anche la realizzazione di *omissis* ... che, in parte, concerne un'area di proprietà di ***.

La vicenda è connotata da una serie di anomalie che vanno dalla *omissis* ... A ciò si aggiungano l'adozione da parte *omissis* ... La ricostruzione dettagliata dei fatti, riportata nella relazione della commissione, dimostra che la vicenda della *omissis* ... si è sviluppata in modo alquanto contorto e sintomatico di un atteggiamento quanto meno di soggezione nei confronti del ***.

Nel ... *omissis* ..., il proponente unico è ***, titolare della più volte citata ***.

Riguardo all'adempimento delle obbligazioni del titolare del ... *omissis* ... relative al costo di costruzione pari a € ... *omissis* ...

Su tutti gli altri ... *omissis* ...

Per la realizzazione dei *omissis* ... si registra il coinvolgimento di elementi della criminalità organizzata nella spartizione e realizzazione dei lavori.

Infine, la vicenda del ... *omissis* ... e del ... *omissis* ... è emblematica di un modo eccessivamente disinvolto se non «spregiudicato» di gestire la cosa pubblica disattendendo i principi di *omissis* ...

Dagli accertamenti effettuati, interpellando anche direttamente *omissis* ...

Dall'analisi della realtà di Rivarolo Canavese emergono, dunque, anche forme di condizionamento *omissis* ..., espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo e partecipe degli amministratori dell'ente nella criminalità organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano l'iniziativa della criminalità restandone condizionati nel proprio operare (*cfr.*, in tal senso, la circolare del Gabinetto del Ministro n. 7102/M/6 in data 25 giugno 1991).

Se è pur vero che i fatti riferiti nella presente relazione non hanno dato luogo finora ad addebiti di carattere penale nei confronti degli amministratori comunali, contrariamente a quanto avvenuto nei confronti ... *omissis* ..., è però altrettanto vero che, per giurisprudenza pacifica del Consiglio di Stato e del TAR del Lazio, «non è necessario né che i fatti accertati a carico degli amministratori costituiscano necessariamente reati; né che di essi vi sia prova certa» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331 e, nel senso conforme, già Cons. Stato Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583).

Infatti, ai sensi del disposto di cui all'art. 143 TUEL il giudizio deve realizzarsi dalla «risultante di una complessiva valutazione il cui asse portante è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata, dall'altro, dalla carente funzionalità dell'ente in uno o più settori, sensibili agli interessi della criminalità organizzata» (Cons. Stato Sez. IV, 28 maggio 2009, n. 3331).

In presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso sul territorio in questione — ha precisato la giurisprudenza — «gli elementi posti a conseguenza di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ritenersi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura di cui si tratta» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e prima ancora: Cons. Stato IV, 1573/2005; IV, 562/2003; V 319/98; V, 585/2000).

Quanto poi all'intenzionalità dei comportamenti degli amministratori, la giurisprudenza ha sancito «l'identità a costituire presupposti per lo svolgimento anche di situazioni che di per sé non rivelino direttamente, né lascino presupporre, l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata» (TAR Lazio I, 1° febbraio 2012, n. 1119 e in senso conforme: Cons. Stato VI, 24 aprile 2009, n. 2615; IV, 21 maggio 2007, n. 2583; IV 6 aprile 2005, n. 1573).

E ciò in quanto la norma di cui all'art. 143 TUEL «delinea un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione con riguardo ad un evento di pericolo per l'ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai «collegamenti» o dalle «firme di condizionamento» (Cons. Stato IV, 28 maggio 2009, n. 3331).

Con riferimento a quanto innanzi premesso, in base ai comportamenti evidenziati dall'amministrazione comunale di Rivarolo Canavese ed agli altri elementi risultanti dall'istruttoria espletata, si ritiene di poter affermare che il complesso dei collegamenti e dei condizionamenti riscontrati, hanno determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali, cioè di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli amministratori e dei dirigenti, tale da sviare l'attività del comune dal perseguimento degli interessi della collettività.

Si ribadisce, pertanto, che lo scrivente ritiene sussistano i presupposti per sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra la possibilità di proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Rivarolo Canavese ai sensi dell'art. 143, commi 1 e 2 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene altresì, di sottoporre alla valutazione della Signoria Vostra anche la possibilità di proporre, in ragione di quanto emerso dall'istruttoria, i provvedimenti di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, commi 4-11, del vigente T.U.E.L., del ... *omissis* ... *** e i provvedimenti di sospensione dall'impiego del ... *omissis* ... ***, nonché la destinazione ad altro ufficio comunale del ... *omissis* ... ***, ai sensi dell'art. 143, comma 5, del vigente T.U.E.L.

*Omissis* ...

*Il prefetto:* DI PACE

**12A06841**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 giugno 2012.

**Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2012;

Considerato che all'art. 2, comma 3, del predetto decreto è presente una definizione di operatore economico che a causa di un errore materiale di refuso avvenuto prima della pubblicazione rende poco chiara l'applicabilità del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario ripristinare la suddivisione della definizione di operatore economico in due sottocategorie e, di conseguenza, modificare gli articoli in cui si fa riferimento a tali sottocategorie;

Ritenuto, altresì, di dover modificare l'art. 13 del predetto decreto, relativo alle norme transitorie, al fine di tener conto della difficoltà da parte dei produttori di materie prime e intermedie, prodotte nel 2009, 2010 e 2012 e destinate alla produzione dei biocarburanti e bioliquidi, ad aderire al sistema nazionale di certificazione, data

l'incertezza della corretta interpretazione del decreto, unitamente al ritardo con cui è stata pubblicata la regola tecnica da arte dell'organismo unico di accreditamento, che detta le regole per l'accreditamento degli organismi di certificaziune cui i vari operatori devono rivolgersi per aderire al sistema;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'art. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La definizione di operatore economico di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-*septies*), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 include:

*a)* ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunità o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale nonché,

*b)* ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario.»;

*b)* all'art. 2 è aggiunto dopo il comma 3 il seguente comma:

«3-*bis*. Non è considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;

*c)* all'art. 5, comma 2, lettera *e)*, le parole «punto 1)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a)*»,;

*d)* all'art. 7, comma 4, le parole «punto 2)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *b)*»,;

*e)* all'art. 7, comma 8, le parole «punto *t)*», sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*»,;

*f)* all'art. 7, comma 9, le parole «punto 1)», sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a)*»,;

*g)* all'art. 11, comma 1, il riferimento all'art. 2, comma 3, punto *i)* è sostituito dal riferimento all'art. 2, comma 3, punto *a)*;

*h)* all'art. 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, punto 1, dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.»;

*i)* all'art. 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli operatori economici di cui al comma 6 sono tenuti ad ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero che aderisce ad un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-*quater*, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, un attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 rilasciato in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli operatori precedenti della filiera. L'organismo di certificazione deve rilasciare tale attestato e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2011 ed entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 per il biocarburante immesso in consumo nell'anno 2012.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2012

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
CLINI

*Il Ministro dello sviluppo economico*
PASSERA

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
CATANIA

**12A06813**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 dicembre 2011.

**Ammissione di taluni progetti di ricerca al Fondo per le agevolazioni alla Ricerca.** (Prot. n. 1147/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la deliberazione CIPE n.17/2003 che in via programmatica ha assegnato 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative di ricerca nel mezzogiorno in partenariato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni;

Vista la deliberazione CIPE n. 81/2004 che ha assegnato definitivamente il predetto importo di 140 milioni di euro, per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti tecnologici nelle regioni del Mezzogiorno attraverso accordi di programma, di cui, in particolare, 33,5 milioni di euro per il distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture da realizzare nella regione Campania;

Visto l'accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Campania in data 9 marzo 2005, per la realizzazione del distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture a valere sulle risorse della delibera: CIPE n. 81/2004, con il quale è stato previsto di destinare al MIUR l'importo di 13 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito del distretto (Intervento RS02 - Ricerca industriale) ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 e alla regione l'importo di 20,5 milioni di euro per il finanziamento delle infrastrutture per il distretto (Intervento RS01 - Infrastrutture);

Vista la nota del 12 dicembre 2006 con la quale la regione Campania ha proposto una specifica rimodulazione degli interventi sopra citati che prevede di destinare le economie derivanti dall'Intervento RS01 - Infrastrutture, pari a euro 8.250.000,00, al finanziamento dei progetti di ricerca già presentati al MIUR e compresi nell'Intervento RS02 - Ricerca industriale, determinando così per quest'ultimo risorse disponibili pari a complessivi euro 21.250.000,00;

Viste le note del 15 febbraio 2007 prot. 1451 e del 3 aprile 2007 prot. 8129 con le quali rispettivamente il MIUR e il Ministero dello sviluppo economico hanno accolto la suddetta proposta;

Visto il decreto direttoriale del 17 maggio 2006, prot. n. 921/Ric. che ha ammesso a finanziamento i primi 5 progetti presentati da Imstat Scarl - Distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture con un'agevolazione complessiva pari a 14.378.194,00;

Viste le delibere CIPE n. 179 del 22 dicembre 2006, registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007, reg. n. 2 foglio n. 280 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2007 e n. 160 del 21 dicembre 2007, registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 2008, reg. n. 2 foglio n. 122 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 24 maggio 2008;

Visto il decreto direttoriale n. 1399/Ric del 3 dicembre 2008 registrato dalla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009, che ha ammesso a finanziamento il progetto DM28656 presentato dal sopra citato Imstat Scarl con un'agevolazione pari a euro 2.591.901,00 lasciando un residuo pari euro 4.279.905,00, sull'importo di euro 21.250.000,00 originariamente stanziato nell'APQ;

Visto il verbale del tavolo dei sottoscrittori dell'APQ del 3 dicembre 2009 in cui viene definito che i fondi residui, pari a euro 4.279.905,00, essendo economie riprogrammabili, senza vincolo di scadenza, possono essere utilizzabili per nuovi progetti di ricerca coerenti con l'originaria finalizzazione disposta dalla delibera: CIPE n. 81/04 e in cui viene fissato al 30 giugno 2010 la scadenza per la definitiva finalizzazione delle economie;

Viste le note del 20 luglio 2011 e del 6 luglio 2011 con cui rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico e regione Campania, in qualità di soggetti sottoscrittori esprimono proprio nulla osta alla proroga del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre 2011;

Viste le domande DM60683 e DM60704 presentate da Imstat Scarl - Distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture in data 16 luglio 2010 ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità dei progetti DM60683 e DM60704 espresso nella riunione del 9 novembre 2011, riportato nel relativo verbale;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 e precedenti e con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - aree depresse;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di ricerca:

DM60683 dal titolo «Macadi - Sviluppo di modelli e metodi di calcolo per l'analisi di strutture in materiale polimerico e composito sotto carichi dinamici e d'impatto;

DM60704 dal titolo «Impresa - Impiego di materiali polimerici e compositi per la realizzazione di sensori integrati in dispositivi a basso costo in applicazioni multisettoriali

presentati da Imstat Scarl - Distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, sono ammessi all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.235.883,60 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - aree depresse, come riepilogato nella seguente tabella:

| Codice progetto | Costi ammessi | Agevolazione in C.S. |
|---|---|---|
| DM60683 | 2.720.375,00 | 2.035.235,60 |
| DM60704 | 2.839.060,00 | 2.200.648,00 |
| Totale | 5.559.435,00 | 4.235.883,60 |

Il presente decreto viene trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

*Il direttore generale:* AGOSTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 53*

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM60683 del 16/07/2010

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  MACADI- Sviluppo di modelli e metodi di calcolo per l'analisi di strutture in materiale polimerico e composito sotto carichi dinamici e d'impatto

  Inizio Attività: 01/09/2011

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  **IMAST SCARL - DISTRETTO TECNOLOGICO INGEGNERIA DEI MATERIALI COMPOSITI POLIMERICI E STRUTTURE**
  NAPOLI - (NA)

| | |
|---|---|
| • Costo Totale | € 2.720.375,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 2.015.053,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Sperimentale | € 705.322,00 |
| - di cui attività di Formazione | € - |
| al netto di recuperi pari a | € - |

Legge 297/1999 Art. 13 DM60683

**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Spese di personale | 840.846 | - | - | 257.912 | - | - | 1.098.758 |
| Spese generali | 420.423 | - | - | 111.372 | - | - | 531.795 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | 104.500 | - | - | 101.000 | - | - | 205.500 |
| Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti | 118.000 | - | - | 5.000 | - | - | 123.000 |
| Altri costi di esercizio | 31.000 | - | - | 25.000 | - | - | 56.000 |
| Subtotale | 1.514.769 | - | - | 500.284 | - | - | 2.015.053 |
| Totale | 1.514.769 | - | - | 500.284 | - | - | 2.015.053 |

| | SVILUPPO SPERIMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Spese di personale | 179.904 | - | - | 109.588 | - | - | 289.492 |
| Spese generali | 89.952 | - | - | 49.878 | - | - | 139.830 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti | 231.000 | - | - | - | - | - | 231.000 |
| Altri costi di esercizio | 30.000 | - | - | 15.000 | - | - | 45.000 |
| Subtotale | 530.856 | - | - | 174.466 | - | - | 705.322 |
| Totale | 530.856 | - | - | 174.466 | - | - | 705.322 |

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM60683

**Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | SVILUPPO SPERIM. | FORMAZIONE |
|---|---|---|---|
| Contributo nella spesa (*) | 80% | 60% | - |
| Credito Agevolato | - | - | - |

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 20% per piccola impresa
- 15% per collaborazione effettiva

**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | 1.211.815,20 | - | - | 400.227,20 | - | - | 1.612.042,40 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO SPERIMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | 318.513,60 | - | - | 104.679,60 | - | - | 423.193,20 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - | - |

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

| | Ric. Industr. + Svil. Sperim. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 2.035.235,60 | - | 2.035.235,60 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 2.035.235,60 | - | |

Legge 297/1999 Art. 13 DM60704

**Generalità del Progetto**

- Domanda: DM60704 del 16/07/2010

- Progetto di Ricerca

Titolo:
IMPRESA- Impiego di Materiali Polimerici e compositi per la REalizzazione di Sensori integrati in dispositivi a basso costo in Applicazioni multisettoriali

Inizio Attività: 01/09/2011

Durata mesi: 36

- Beneficiari

**IMAST SCARL - DISTRETTO TECNOLOGICO INGEGNERIA DEI MATERIALI COMPOSITI POLIMERICI E STRUTTURE**
NAPOLI - (NA)

| | |
|---|---|
| • Costo Totale | € 2.839.060,00 |
| - di cui attività di Ricerca Industriale | € 2.486.060,00 |
| - di cui attività di Sviluppo Sperimentale | € 353.000,00 |
| - di cui attività di Formazione | € - |
| al netto di recuperi pari a | € - |

Legge 297/1999 Art. 13 DM60704

**Imputazione territoriale costi del Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Spese di personale | 1.100.686 | - | - | 342.954 | - | - | 1.443.640 |
| Spese generali | 550.343 | - | - | 171.477 | - | - | 721.820 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | 110.000 | - | - | - | - | - | 110.000 |
| Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti | 48.600 | - | - | - | - | - | 48.600 |
| Altri costi di esercizio | 147.000 | - | - | 15.000 | - | - | 162.000 |
| Subtotale | 1.956.629 | - | - | 529.431 | - | - | 2.486.060 |
| Totale | 1.956.629 | - | - | 529.431 | - | - | 2.486.060 |

| | SVILUPPO SPERIMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Spese di personale | 128.700 | - | - | 74.000 | - | - | 202.700 |
| Spese generali | 64.300 | - | - | 37.000 | - | - | 101.300 |
| Costi degli strumenti e delle attrezzature | 24.000 | - | - | - | - | - | 24.000 |
| Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi di esercizio | 20.000 | - | - | 5.000 | - | - | 25.000 |
| Subtotale | 237.000 | - | - | 116.000 | - | - | 353.000 |
| Totale | 237.000 | - | - | 116.000 | - | - | 353.000 |

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM60704

**Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | SVILUPPO SPERIM. | FORMAZIONE |
|---|---|---|---|
| Contributo nella spesa (*) | 80% | 60% | - |
| Credito Agevolato | - | - | - |

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 20% per piccola impresa
- 15% per collaborazione effettiva

**Agevolazioni deliberate per il Progetto**

| | RICERCA INDUSTRIALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | 1.565.303,20 | - | - | 423.544,80 | - | - | 1.988.848,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - | - |

| | SVILUPPO SPERIMENTALE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87.3a Convergenza | 87.3a Altro | 87.3c | Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti | Aree UE(esclusa Italia) | Aree Extra UE | Totale |
| Contributo nella Spesa fino a Euro(*) | 142.200,00 | - | - | 69.600,00 | - | - | 211.800,00 |
| Credito Agevolato fino a Euro(*) | - | - | - | - | - | - | - |

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- dimensione beneficiario
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

**Agevolazioni totali deliberate per il Progetto**

| | Ric. Industr. + Svil. Sperim. | Formazione | Totale |
|---|---|---|---|
| Contributo nella Spesa fino a € | 2.200.648,00 | - | 2.200.648,00 |
| Credito Agevolato fino a € | - | - | - |
| TOTALE | 2.200.648,00 | - | |

**12A06831**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela vini d'Abruzzo con sede legale in Ortona (Chieti), presso Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOC «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna» sono state riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia S.p.a. di cui alla nota prot. S23/Abruzzo/20163 del 22 maggio 2012;

Considerato che il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Accertato che il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria produttori è pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che non sono soci diretti del consorzio solo se vi è espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010

ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini d'Abruzzo con sede legale in Ortona (Chieti), presso Enoteca Regionale d'Abruzzo, Corso Matteotti - Palazzo Corvo, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo è tenuto a rispettare la previsione che il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria produttori è pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che non sono soci diretti del consorzio solo se vi è espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa per tutta la durata dell'incarico di cui al presente decreto e ad inserirla espressamente nello statuto alla prima assemblea straordinaria utile.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle denominazioni «Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo» e «Villamagna», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A06770**

DECRETO 4 giugno 2012.

**Riconoscimento del Consorzio tutela vini Colline Teramane e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini Colline Teramane con sede legale in Mosciano S. Angelo (Teramo), via Carlo Lerici, 3/5, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, è una denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini Colline Teramane alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela vini Colline Teramane attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia S.p.a. di cui alla nota prot. S23/Abruzzo/2012/16175 del 27 aprile 2012;

Considerato che il Consorzio tutela vini Colline Teramane ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Colline Teramane non ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Controguerra»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Colline Teramane ha dimostrato il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Accertato che il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria produttori è pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che non sono soci diretti del consorzio solo se vi è espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini Colline Teramane ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi solo alla denominazione «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini Colline Teramane con sede legale in Mosciano S. Angelo (Teramo), via Carlo Lerici, 3/5, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la denominazione «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane».

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio tutela vini Colline Teramane è tenuto a rispettare la previsione che il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria produttori è pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che non sono soci diretti del consorzio solo se vi è espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa per tutta la durata dell'incarico di cui al presente decreto e ad inserirla espressamente nello statuto alla prima assemblea straordinaria utile.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle denominazione «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A06771**

DECRETO 5 giugno 2012.

**Proroga dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 27 maggio 2008 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, con scadenza al 31 maggio 2012;

Considerato che Accredia - ente unico di accreditamento, con nota dell'8 maggio 2012 ha comunicato che il comitato tecnico ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma prorogandone la validità fino all'emissione del successivo certificato;

Ritenuto alla luce di quanto sopra riportato, che sussistano le condizioni per la concessione di una proroga ai termini di validità stabiliti dal citato decreto 14 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, è prorogata fino all'emissione del nuovo certificato di accreditamento.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, il laboratorio è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 maggio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A06768**

DECRETO 5 giugno 2012.

**Proroga dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 27 maggio 2008 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, con scadenza al 31 maggio 2012;

Considerato che Accredia, ente unico di accreditamento, con nota dell'8 maggio 2012 ha comunicato che il comitato tecnico ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento al laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma prorogandone la validità fino all'emissione del successivo certificato;

Ritenuto alle luce di quanto sopra riportato, che sussistano le condizioni per la concessione di una proroga ai termini di validità stabiliti dal citato decreto 14 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è prorogata fino all'emissione del nuovo certificato di accreditamento.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, il laboratorio è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 maggio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A06769**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2012.

**Accettazione dell'aggiornamento per l'anno 2011 del piano di sviluppo proposto da Eni S.p.a. di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, recante "Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99" nel seguito "Decreto legislativo";

Visto l'art. 5, comma 1, del Decreto legislativo che prevede che:

*a)* il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti;

*b)* le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto *a)* siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi;

*c)* l'impegno di cui al precedente punto *a)* possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti:

1. con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadrà la responsabilità per la puntuale realizzazione delle capacità infrastrutturali oggetto dell'impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;

2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 e previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo che prevede che il soggetto che assume l'impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorità garante, ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel seguito Autorità di regolazione, entro il 1° settembre di ciascun anno un piano per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio, nel seguito pia-

no, o un aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture di cui all'art. 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo e che detto piano sia comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione;

Considerato che il piano, in base alle disposizioni dell'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo, è volto allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, è realizzato non oltre 5 anni dall'adesione alle misure;

Visto l'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione, è accettato il piano e i suoi aggiornamenti, fermo restando l'obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazioni dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate;

Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 "Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio" con il quale è stato accettato il piano proposto dall'Eni Spa per la realizzazione di 4060 milioni di metri cubi complessivi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;

Considerato che, per poter realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale, l'Eni Spa ha predisposto un piano che, tenuto conto della capacità sviluppabile dai vari giacimenti, comprende progetti per una capacità complessiva superiore ai 4000 milioni di metri cubi e, nella fattispecie, pari a 4060 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio;

Considerato che, nell'accettazione del piano nonché dei suoi successivi aggiornamenti annuali, si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione e che, con l'accettazione, il medesimo piano e i suoi successivi aggiornamenti annuali, divengono vincolanti per l'Eni Spa;

Viste, rispettivamente:

la lettera del 31 agosto 2011, protocollo n. 18/2011, dell'Eni Spa con cui è stata trasmessa al Ministero, all'Autorità garante e all'Autorità di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit Spa, una proposta di aggiornamento del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per complessivi 4060 milioni di metri cubi predisposta dalla Stogit Spa;

la lettera del 3 ottobre 2011, protocollo n. 0019630, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono state richieste informazioni con riferimento ad alcune variazioni relative ai progetti del piano in essere, accettato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011;

la lettera del 18 ottobre 2011, protocollo n. 23/2011, dell'Eni Spa con cui è stata trasmessa, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e alla Stogit Spa, la lettera della Stogit Spa del 17 ottobre 2011, protocollo AD 69/2011, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti con la lettera di cui al precedente punto;

la lettera del 3 novembre 2011, protocollo n. 21945, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero, indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e informazioni per alcuni progetti di stoccaggio relativi alla proposta di aggiornamento del piano;

la lettera dell'11 novembre 2011, protocollo n. RIST 24/2011, dell'Eni Spa con cui è stata trasmessa, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e alla Stogit Spa, la lettera della Stogit Spa dell'11 novembre 2011, protocollo AD 76/2011 con la quale sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al precedente punto;

la lettera del 25 novembre 2011, protocollo n. 23574, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e per conoscenza all'Autorità di regolazione, all'Eni Spa e alla Stogit Spa, con la quale sono state effettuate alcune puntualizzazioni di carattere tecnico ed amministrativo relativamente ai progetti inclusi nel piano;

la lettera del 25 novembre 2011, protocollo n. 23606, della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, indirizzata all'Autorità di regolazione con la quale è stato richiesto il parere relativo all'aggiornamento annuale del piano ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo;

la lettera del 22 dicembre 2011, protocollo n. 25465, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all'Eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono state richieste informazioni relative ai valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano;

la lettera del 27 dicembre 2011, protocollo AD 85/2011 della Stogit Spa con cui sono stati trasmessi, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, all'Eni Spa i dati dei valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano;

la lettera del 23 gennaio 2012, protocollo n. 1604, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all'Autorità di regolazione e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale si trasmettono i dati dei valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano;

la Deliberazione 12/2012/I/GAS del 26 gennaio 2012 dell'Autorità di regolazione recante "Parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130", con la quale è stato formulato il parere favorevole relativamente alla proposta di piano presentato dall'Eni Spa;

Considerato che il piano di cui sopra prevede di realizzare l'incremento di capacità di stoccaggio prevalentemente mediante aumenti, anche significativi, della pressione di esercizio dei giacimenti esistenti, i quali tuttavia potrebbero risultare non del tutto fattibili entro il termine temporale di cinque anni, a causa delle incertezze legate alla relativa sperimentazione tecnica e ai tempi di durata della stessa;

Ritenuto che, a parità di nuova capacità di stoccaggio, sia opportuno privilegiare nei futuri aggiornamenti del piano di cui sopra la realizzazione di progetti di stoccaggio in particolare relativi a nuovi giacimenti, che possano anche dare un maggiore contributo al soddisfacimento della domanda di punta di gas al termine del periodo invernale, la quale ancora risulta, come dimostrato dalla situazione di emergenza verificatasi nello scorso mese di febbraio, un elemento di criticità per il funzionamento del sistema del gas naturale;

Decreta:

Art. 1.

*Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio*

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto legislativo, è accettato l'aggiornamento, per l'anno 2011, del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per complessivi 4060 milioni di metri cubi, proposto dall'Eni Spa con le lettere citate nelle premesse al presente provvedimento. I dati di sintesi dell'aggiornamento del piano accettato sono riportati negli allegati al presente decreto.

2. Conseguentemente all'accettazione di cui al comma 1, l'aggiornamento del piano diviene vincolante per l'Eni Spa, limitatamente alla capacità 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale come stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera *a)* del Decreto legislativo, che pertanto è impegnata:

*a)* ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo, a realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale nell'ambito dei 4060 milioni di capacità prevista nel medesimo piano, entro e non oltre il 1° settembre 2015;

*b)* a porre in essere le ulteriori misure previste dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del Decreto legislativo, nonché ogni ulteriore misura necessaria per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera *a)*.

3. L'accettazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 1, non configurandosi in alcun modo come un'approvazione di un programma di lavori in concessione, né come un'autorizzazione alla realizzazione delle opere, non solleva le imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima Eni Spa dal presentare, a questo Ministero e alle altre Amministrazioni interessate, i necessari programmi e progetti per le approvazioni e le autorizzazioni relative ai progetti del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti, ed eventuali loro varianti, il Ministero effettuerà le proprie valutazioni ed avvierà i relativi procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge ai fini delle loro approvazioni.

4. La società Eni Spa è tenuta, in sede dei futuri aggiornamenti del piano, ove i progetti di aumento di capacità di stoccaggio non diano sufficienti margini di sicurezza per la loro fattibilità entro il termine temporale di cinque anni, ad adeguare tempestivamente il piano stesso, includendovi progetti relativi a nuovi giacimenti o ad ampliamenti di quelli esistenti, in grado di fornire anche un maggiore apporto in termini di punta di erogazione.

Art. 2.

*Vigilanza e monitoraggio dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio*

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 "Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio" in materia di vigilanza e monitoraggio sul piano attribuite al Ministero e all'Autorità garante.

Art. 3.

*Notifica, entrata in vigore*

1. Il presente decreto è notificato all'Eni Spa e comunicato all'Autorità garante e all'Autorità di regolazione per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2012

*Il Ministro:* PASSERA

ALLEGATO

Stogit

30/08/2011

**Progetti di sviluppo ex d.lgs 13/08/2010 n. 130**

**Proposta di aggiornamento del piano quinquennale 01/09/2010 - 31/08/2015**

| Anno | Working gas incrementale (m.ni smc) |
| --- | --- |
| 2011 | 1.720 |
| 2012 | 2.260 |
| 2013 | 2.410 |
| 2014 | 2.830 |
| 2015 | 4.060 |

Working gas incrementale (m.ni smc): 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500

Anno

STOGIT progetti di sviluppo ex d.lgs 13/08/2010 n.130 30/08/11

## Proposta di aggiornamento del piano quinquennale 01/09/2010 - 31/08/2015

| Concessione | Nuovo impianto o ampliamento | Capacità e/o capacità aggiuntiva al 31/08/15 (a) (MSm³) | Punta erogazione (MSm³/g) | Pressione massima di esercizio (Bar) | Autorizzazioni statali da acquisire (vedi legenda) | Tempi previsti per la realizzazione (n° mesi dall' autorizzazione alla costruzione) | Costo totale dell'investimento (b) (M.ni euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordolano Stoccaggio | Nuovo Impianto | 400 (c) | 20,0 | 235,0 | 3, 4, 5, 7 | 38 | 566 |
| Fiume Treste Stoccaggio Livello B+ C+ C1 | Ampliamento | Aumento: 400 Totale B+C+C1: 2.080 | 31,0 | 132,0 | 5 | 34 | 226 |
| Fiume Treste Stoccaggio Livello D+ E+ E0 | Ampliamento (nuovo livello) | 800 | 8,0 | 128,0 | 5 | 34 | 387 |
| Fiume Treste Stoccaggio Livello C2 | Ampliamento P>Pi 110% | Aumento:200 (c) Totale C2: 1.415 (c) | 26,0 | 141,9 | 1, 3, 5, 6, 7 | All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione | 63 |
| Minerbio Stoccaggio | Ampliamento P>Pi 107% | Aumento: 420 Totale: 2.950 | 57,0 | 160,9 | 1, 3, 5, 6, 7 | All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione | 137 |
| Ripalta Stoccaggio | Ampliamento P>Pi 110 % | Aumento: 360 Totale 1.960 | 30,0 | 199,0 | 1, 3, 4, 5, 6 | All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione | 21 |
| Sabbioncello Stoccaggio | Ampliamento P>Pi 107% | Aumento: 160 Totale: 1.015 | 21,0 | 153,9 | 1, 3, 5, 6, 7 | All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione | 79 |
| Sergnano Stoccaggio | Ampliamento P>Pi 105 % | Aumento: 350 Totale 2.530 | 55,5 | 162,0 | 1, 3, 5, 6 | All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione | 57 |
| Settala Stoccaggio Fase 1 | Ampliamento P>Pi 107 % | Aumento: 500 Totale Fase 1: 1.650 | 37,5 | 147,0 | 3, 5, 6 | All'atto dell' autorizzazione all'esercizio in sovrapressione | 14 |
| Settala Stoccaggio Fase 2 | Ampliamento P>Pi 120% | Aumento: 470 (c) Totale Fasi 1+2: 2.120 (c) | 39,5 | 165,2 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 18-20 | 198 (d) |

**I dati riportati sono soggetti a revisione in funzione degli studi di giacimento più aggiornati**

**Note:**

(a) Working gas nell'arco di piano, ossia entro il 31/08/2015.

(b) Costo totale, a vita intera, la cui stima è suscettibile di variazioni legate ad attività realizzative ed al prezzo d'acquisto del cushion gas.

(c) Progetti per i quali lo sviluppo del wg indicato è parziale al 31/08/2015; lo sviluppo prosegue dopo il 01/09/2015.

(d) Costo a vita intera della Fase 2a P>Pi 116%.

**Legenda: Procedure statali fondamentali propedeutiche all'esercizio definitivo dell'impianto**

1) Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA ) ex articolo 7, D.Lgs.152/2006 e sue modifiche - i termini massimi di conclusione del procedimento sono definiti all'articolo 26, commi 1 e 2

2) Concessione di stoccaggio ex articolo 11, comma1, D.Lgs.164/2000 - i termini massimi di conclusione del procedimento sono definiti all'articolo 7, comma 6 del DM 26 agosto 2005, previa intesa regionale

3) "Seveso" D.Lgs.334/1999 e Circolare 21 ottobre 2009 – Nulla Osta di Fattibilità (NOF) o valutazione del Rapporto di Sicurezza da parte del CTR - i termini massimi di conclusione del procedimento sono definiti all'articolo 21, commi 1 e 2

4) Autorizzazione a costruire ex articolo 84, D.Lgs.624/1996

5) Autorizzazione all'esercizio ex articolo 85, D.Lgs. 624/1996 – termine massimo di rilascio dell'autorizzazione al comma 4

6) Autorizzazione ampliamento capacità di stoccaggio (incremento pressione massima oltre la pressione statica di fondo del giacimento) ex articolo 8, comma 1, lettera b), DM 26 agosto 2005, previa intesa regionale

7) Autorizzazione modifica programma lavori ex articolo 7, comma 2, DM 26 agosto 2005, previa intesa regionale

12A06832

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 16 maggio 2012.

**Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici.** (Determinazione n. 1).

*Premessa.*

L'Autorità, con la determinazione n. 1/2010, «Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi», ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, rubricato «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha apportato numerose modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), l'Autorità, ha pubblicato il documento «Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro» ed esperito una consultazione degli operatori del settore e delle istituzioni competenti; i contributi pervenuti sono consultabili sul sito internet all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine.

Successivamente alla consultazione, sono sopravvenuti ulteriori interventi normativi ed in particolare, l'art. 20 comma 1, lett. d, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, come proposto dall'Autorità nella segnalazione n. 1 del 2012, ha modificato l'art. 38, comma 1-*ter* del Codice, attribuendo all'Autorità il potere di graduare l'irrogazione della sanzione interdittiva ivi prevista. Infine, l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha novellato il comma 2 dell'art. 38 del Codice, in riferimento al comma 1, lett. *g)*, specificando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative introdotte, l'Autorità ritiene opportuno intervenire nuovamente sulla materia, offrendo indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1 del 2010.

*1. Misure di prevenzione (articolo 38, comma 1, lett.* b).

La disposizione dell'art. 38, comma 1, lett. *b)* concerne l'esclusione dalle procedure di affidamento disposta per i soggetti sottoposti a procedimenti per l'irrogazione di misure di prevenzione antimafia.

A riguardo si osserva che il legislatore, con la novella apportata all'art. 38, comma 1, lett. *b)*, del Codice, ha inteso ampliare l'elenco dei soggetti interessati dalla disposizione in esame includendovi - oltre a titolare o direttore tecnico per le imprese individuali; soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico per le società in accomandita semplice; amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico per le altre società - anche il socio unico, persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, «se si tratta di altro tipo di società».

Il dubbio che, in materia, potrebbe porsi, data la formulazione della norma, concerne l'interpretazione da dare alla locuzione «persona fisica», introdotta in sede di conversione dalla citata legge n. 106/2011, nonché il significato dell'espressione «socio di maggioranza».

In riferimento al primo profilo, si ritiene che l'accertamento della sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. *b)* vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la *ratio* sottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento *de quo* alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico.

In riferimento al secondo profilo, si ritiene che la locuzione «socio di maggioranza» vada interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 38, comma 1, lett. *b)* nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società (controllo di cui si dispone anche potendo contare solo sulla maggioranza relativa). Ciò è conforme alla *ratio* della norma che ha come obiettivo quello di sottoporre ad una verifica più incisiva, estesa ai soci, esclusivamente quelle società in cui, per via della ridotta composizione azionaria, i singoli soci potrebbero assumere un'influenza dominante. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere *b)* e *c)* del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (*cfr.* Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58).

Per quanto riguarda, poi, gli strumenti che le stazioni appaltanti possono utilizzare per effettuare i riscontri necessari, si specifica che, ad integrazione delle indicazioni offerte nella determinazione n. 1/2010, si considera pendente il procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione soltanto a seguito dell'iscrizione, nell'apposito registro della cancelleria del tribunale, della proposta di applicazione della misura, personale o patrimoniale,

formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della repubblica, Direttore della direzione investigativa antimafia, Questore). Le stazioni appaltanti, pertanto, possono indirizzare la richiesta di verifica del possesso del requisito al tribunale del luogo di residenza/dimora del soggetto persona fisica che rilascia la dichiarazione di insussistenza delle circostanze ostative di cui all'art. 38, comma 1, lett. *b)* del Codice (*cfr.* a riguardo le indicazioni fornite dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, nella nota circolare, riferimento 027.002.003-20, del 9 dicembre 2011 «Modalità di verifica da parte degli enti pubblici appaltanti dell'eventuale pendenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di coloro che partecipano alle procedure per l'affidamento di concessioni o appalti»).

Infine, in argomento, si evidenzia che è stato approvato il nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2011); pertanto, i richiami previsti all'art. 38, comma 1, lett. *b)* del Codice relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ora si intendono riferiti all'art. 6 del d.lgs. n. 159/2011, quelli relativi ad una delle cause ostative, di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora si intendono riferiti all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

### *2. Sentenze di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (articolo 38, comma 1, lett.* c*).*

La preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto, contemplata alla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 38 del Codice, derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna, è stata oggetto di un intervento estensivo analogo a quello apportato alla lett. *b)*, comma 1, dell'art. 38 del Codice. Il testo novellato prevede, infatti, che l'esclusione ed il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici operino se la sentenza o il decreto siano stati emessi: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, per le imprese individuali; nei confronti dei soci o del direttore tecnico per le società in nome collettivo; nei confronti dei soci accomandatari o del direttore tecnico per le società in accomandita semplice; nei confronti del direttore tecnico o degli amministratori con poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, «se si tratta di altro tipo di società o consorzio». In relazione a questo profilo, pertanto, si richiamano le osservazioni già formulate nel paragrafo precedente e si precisa che le dichiarazioni di essere in regola con i requisiti richiesti dall'art. 38, comma 1, lett. *b)* e *c)* devono essere presentate da tutti i soggetti indicati dalla norma (soci/amministratori e direttore tecnico).

Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 38, comma 1, lett. *c)* dispone espressamente che non rilevano, ai fini dell'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna, integrando quanto previsto dal testo previgente. Ne consegue che, una volta pronunciata dal giudice di sorveglianza la riabilitazione del condannato, di cui all'art. 178 c.p. (derivandone l'estinzione del reato e delle pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna) ovvero riconosciuto dal tribunale estinto il reato per il decorso del termine di cinque anni o due anni (a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione), ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., ovvero pronunciata dal giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale, o intervenuto un provvedimento legislativo di depenalizzazione, il concorrente non deve più menzionare le condanne per cui si siano verificate le vicende sopra elencate nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, restando così preclusa alla stazione appaltante ogni possibile valutazione negativa, ai fini dell'ammissione alla specifica gara, dei fatti di cui alla sentenza di condanna.

Altra importante modifica apportata dal d.l. n. 70/2011 all'art. 38 consiste nella riduzione da tre anni ad un anno del periodo rilevante, al fine della cessazione dalle cariche.

Viene, poi, precisato che, in ogni caso, qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per pregressa condotta delittuosa, al fine di evitare di incorrere nell'esclusione e nel divieto, l'operatore economico deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La norma, innovando rispetto alla precedente disposizione, non fa più riferimento all'adozione di atti o misure di completa dissociazione; ciò può essere ritenuto indice della volontà del legislatore, nell'ambito di una visione «sostanzialistica», di separare la prova dell'intervenuta effettiva e completa dissociazione dalla formale adozione di atti e misure volti in tal senso, con la conseguenza che la prova della dissociazione può essere liberamente desunta dagli atti prodotti. In quest'ottica, in relazione allo specifico caso concreto, l'avvio di un'azione risarcitoria o la denuncia penale potrebbero non essere necessari per la dimostrazione dell'effettiva dissociazione ma, di contro, potrebbero non essere sufficienti qualora, valutando altre circostanze concrete emergesse il carattere meramente formale del comportamento dissociativo. L'onere di fornire la prova grava sull'operatore economico al quale il legislatore consente di evitare l'effetto dell'esclusione dalla gara, irrogata in conseguenza dell'operato dei soggetti cessati dalla carica, a condizione che, attraverso la dissociazione, venga interrotto quel nesso di identificazione e di collegamento presunti tra i soggetti cessati e la società stessa.

A titolo esemplificativo, possono essere considerati indici rivelatori dell'effettività della dissociazione le circostanze indicate nella determinazione n. 1/2010, quindi, «l'estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione risarcitoria, la denuncia penale». La dichiarazione sostitutiva è rilasciata dai soggetti indicati dalla disposizione in esame, anche se di tenore negativo e cioè anche se i cessati non abbiano subito condanne.

In relazione ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni, l'art. 38, comma 1, lett. *c)* fa riferimento, espressamente, agli amministratori muniti del potere di rappresentanza ed al direttore tecnico, per le società di capitali. In merito, si ritiene che, secondo quanto stabilito dal legislatore, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. *c)* siano gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico. Sotto questo profilo si osserva che il dettato legislativo non lascia spazio a dubbi: gli amministratori muniti di potere di rappresentanza devono necessariamente rendere la dichiarazione richiesta dall'art. 38 del Codice a prescindere dal fatto che nella sostanza svolgano o meno tale attività; in altri termini, la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario è irrilevante (in tal senso, *cfr.* Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471). Del resto, è importante sottolineare che il riferimento ai poteri sostanziali è stato utilizzato da parte della giurisprudenza non per restringere ma per ampliare il novero dei soggetti chiamati a rendere la dichiarazione in questione (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8059).

Si precisa, inoltre, che, il procuratore *ad negotium* è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione di non sussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. *c)*; di conseguenza, i procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza non rientrano nel novero dei soggetti tenuti alle dichiarazioni sostitutive a meno che non siano titolari di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura; al tal fine non può essere considerato sufficiente il conferimento del mero potere di rappresentare la società, ivi compresa la facoltà di partecipare alle gare e stipulare contratti con la Pubblica amministrazione (cfr, in questo senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 134).

La differente formulazione del comma 2 dell'art. 38 del Codice puntualizza le cause di esclusione di cui al primo comma, lettera *c)*. Viene specificato che, in sede di dichiarazione dei requisiti, il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Viene, altresì, precisato che non devono essere dichiarate le condanne quando il reato sia stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, o quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della condanna stessa. Il legislatore ha definitivamente chiarito, quindi, che spetta all'amministrazione il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate; conseguentemente è obbligo del concorrente dichiarare tutti i pregiudizi penali subiti, non competendo a quest'ultimo effettuare valutazioni in ordine alla gravità del reato ascrittogli o del pregiudizio penale riportato perché ciò si risolverebbe nella privazione in capo alla stazione appaltante di conoscenze indispensabili per delibare in ordine alla incidenza del precedente riportato sulla moralità professionale e sulla gravità del medesimo. Ne discende che, in ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate, è legittimo il provvedimento d'esclusione non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l'ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo il provvedimento espulsivo alla omissione della prescritta dichiarazione (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 4 gennaio 2012, n. 8, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 22 novembre 2011, n. 6153). Risultano confermate, pertanto, le indicazioni già fornite in merito dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010.

Tali conclusioni rimangono ferme anche con riferimento al comma 1-*bis* all'art. 46 del Codice, introdotto dal d.l. n. 70/2011, convertito in legge dalla l. n. 106/2011. La novella non vale ad evitare l'esclusione del partecipante che non abbia adempiuto all'obbligo di legge di rendere le dovute dichiarazioni *ex* art. 38 del Codice, dovendosi intendere la norma nel senso che l'esclusione dalla gara può essere disposta sia nel caso in cui la legge o il regolamento la comminino espressamente sia nell'ipotesi in cui la legge imponga «adempimenti doverosi» o introduca, come nel caso di specie, «norme di divieto» pur senza prevedere espressamente l'esclusione. In altri termini, l'incompletezza o la falsità delle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 e 2, e l'inosservanza degli adempimenti prescritti determinano, per il chiaro tenore della legge, l'esclusione dell'operatore economico, dunque nessuno spazio può avere il dovere di soccorso istruttorio (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471).

La stessa stazione appaltante, inoltre, (si veda *infra*) è tenuta a segnalare la condotta del partecipante, che abbia omesso l'indicazione delle condanne, all'Autorità che, ai sensi del comma 1-*ter* dell'art. 38, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave (in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione), dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle successive procedure di gara e dagli affidamenti dei subappalti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *h)*.

*3. Divieto di intestazione fiduciaria (articolo 38, comma 1, lett.* d)*.*

Altra modifica riguarda la lettera *d)*, comma 1, dell'art. 38 del Codice che si riferisce alla violazione del divieto di intestazione fiduciaria *ex* art. 17, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55.

La «*ratio*»del citato divieto va ricercata nella finalità di prevenzione del fenomeno di infiltrazioni occulte delle organizzazioni malavitose nell'esecuzione degli appalti in virtù della quale è vietata la partecipazione alle gare pubbliche di società fiduciarie che non siano autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Si ricorda che sulle società fiduciarie autorizzate grava, comunque, l'obbligo di comunicare all'amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria (*cfr.* Consiglio Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 264).

Con riferimento alla disciplina dettata dalla lettera *d)*, comma 1, dell'art. 38 del Codice, la novella legislativa intervenuta ha sancito che «l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa». È stato, quindi, delimitato e circoscritto tempo-

ralmente ad un anno il periodo di rilevanza dell'accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria; è stato precisato che in ogni caso l'esclusione va disposta se la violazione del divieto in parola non sia stata rimossa. Viene così corretto un difetto della precedente formulazione che comminava un'interdizione *sine die* alla partecipazione alla gara la cui compatibilità con il principio di proporzionalità risultava alquanto dubbia.

A riguardo si osserva che l'espressione «accertamento definitivo della violazione» richiama l'ipotesi di accertamento definito con provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile.

Come emerge dalla disciplina del Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, i soggetti legittimati ad esercitare detto controllo sono le stesse amministrazioni aggiudicatrici o concedenti, pertanto l'anno di interdizione dovrebbe decorrere dal momento in cui diviene inoppugnabile il provvedimento dell'amministrazione aggiudicatrice/committente con cui è stata accertata la violazione dell'intestazione fiduciaria.

*4. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett.* g).

Con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, il nuovo testo della lettera *g)* del comma 1 dell'art. 38 del Codice precisa che l'esclusione opera solamente in caso di violazioni gravi definitivamente accertate.

Pertanto, attraverso la novella il legislatore ha introdotto l'aggettivo «gravi» con riferimento a tali inadempimenti, ma si è preoccupato di delimitare il significato dell'espressione definendo precisamente la soglia di valore al di sopra della quale la violazione si ritiene grave, eliminando sul punto qualsiasi potere discrezionale. Al comma 2 dell'art. 38 del Codice si specifica che si considerano gravi «le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». L'importo indicato dal comma 1 dell'art. 48-*bis* citato è pari a 10.000 euro, mentre il comma 2-*bis* prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo citato possa essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

Per quanto concerne l'altro elemento della fattispecie, vale a dire la definitività dell'accertamento della violazione tributaria, il legislatore è di recente intervenuto attraverso l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, che ha inserito al comma 2 dell'art. 38 del Codice, in riferimento al comma 1, lett. *g)*, il seguente periodo «costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili». Inoltre, al comma 6 del citato decreto-legge, viene precisato che sono fatti salvi i comportamenti già adottati, alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2012), dalle stazioni appaltanti in coerenza con la disposizione di cui al comma 5 sopra riportata; pertanto, il comma 6 conferisce carattere retroattivo alla disposizione di cui al comma 5.

A riguardo si ribadiscono le indicazioni fornite dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010 e confermate dalla giurisprudenza (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), secondo cui non si intendono scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione ed il contribuente sia in regola con i relativi pagamenti, a condizione che il concorrente provi di aver beneficiato di tale misura entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta.

Si osserva, infine, che non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità per effettuare un apprezzamento sulla gravità dell'illecito commesso dall'operatore economico; dunque, in presenza di un debito fiscale definitivamente accertato di importo superiore a quello previsto dalla legge citata, la stazione appaltante è costretta ad escludere, poiché la valutazione della gravità è stata già effettuata a monte dal legislatore.

*5. Falsa dichiarazione (articolo 38, comma 1, lett.* h).

L'art. 38, comma 1, lett. *h)*, nel testo precedente al decreto sviluppo, prevedeva come causa di esclusione l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, secondo i dati in possesso dell'Osservatorio. La norma aveva dato luogo a varie questioni, sia per quanto riguardava la decorrenza della causa di esclusione annuale, individuata nella data di iscrizione nel casellario informatico, sia per quanto concerneva l'ambito delle false dichiarazioni da iscrivere nel casellario informatico (qualsivoglia falsa dichiarazione o solo quelle rese con dolo o colpa grave).

Recependo gli orientamenti dell'Autorità e della giurisprudenza, il legislatore ha riscritto la lett. *h)* e ha inserito, nell'art. 38, il comma 1-*ter*; la lettera *h)*, nella formulazione attuale, prevede che la stazione appaltante debba escludere, senza alcun margine di discrezionalità, gli operatori economici che risultino iscritti nel casellario informatico dell'Osservatorio per aver gli stessi presentato documentazione falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti. A riguardo si precisa che, secondo quanto già osservato nella determinazione n. 1/2010, in presenza di un'annotazione, a carico di un operatore economico, per falsa dichiarazione, l'esclusione dalla gara è automatica (per la durata dell'annotazione), vale a dire che essa costituisce per la stazione appaltante un'attività vincolata senza alcun margine di discrezionalità.

Parimenti, la stazione appaltante, qualora ravvisi falsità nelle dichiarazioni rese dal concorrente o nella documentazione presentata, provvede in ogni caso all'esclusione dello stesso dalla specifica procedura di gara, atteso che l'esistenza di false dichiarazioni, sul possesso dei requisiti rilevanti per l'ammissione ad una gara d'appalto, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara (*cfr.*, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909; T.A.R. Veneto, sez. I, 24 gennaio 2011, n. 76).

Sul punto, la novella dell'art. 38 non aggiunge alcun elemento ulteriore; pertanto si confermano le indicazioni fornite nella determinazione n. 1/2010: la necessità dell'esclusione si ricava da una lettura comparata del citato art. 38 con le disposizioni dettate dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui «il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» (art. 75). La norma menzionata pone in stretta correlazione la non veridicità del contenuto della dichiarazione con i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso in esame, il beneficio derivante da una dichiarazione sostitutiva sui requisiti minimi richiesti nel bando, da parte di un concorrente, è connesso all'ammissione della sua domanda di partecipazione alla gara, pertanto la decadenza da tale beneficio comporta necessariamente l'esclusione del concorrente. Inoltre, si puntualizza che l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 non richiede alcuna valutazione, da parte della stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, il corollario di ciò è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera indipendentemente da ogni indagine della pubblica amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante (*cfr.* sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1909).

L'art. 38 del Codice, comma 1-*ter* (come modificato, da ultimo dal decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35) stabilisce che, in caso di presentazione di falsa documentazione o di falsa dichiarazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne informi l'Autorità la quale dispone l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, «fino ad un anno», qualora ritenga che la falsa dichiarazione o la falsa documentazione sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. In questo modo il legislatore consente all'Autorità di graduare l'irrogazione della sanzione interdittiva in misura proporzionale ai parametri della rilevanza o della gravità del fatto indicati nella stesso comma 1-*ter*.

A riguardo si osserva che, già prima del d.l. n. 70/2011, nella determinazione n. 1/2010, più volte citata, era stato posto in rilievo che un'eventuale iscrizione «automatica» nel casellario (con conseguente applicazione della sanzione interdittiva annuale) sarebbe risultata in contrasto con i principi di diritto comunitario applicabili e, segnatamente, con il principio di proporzionalità. Ciò aveva condotto a ritenere che, prima di disporre l'iscrizione, l'Autorità avrebbe dovuto valutare l'eventuale inconferenza della notizia o l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti per l'annotazione. A seguito della novella legislativa, la sanzione dell'iscrizione nel casellario non può mai essere automatica, ma viene irrogata all'esito di un'indagine sulla sussistenza, nel caso specifico, dell'elemento soggettivo consistente nell'accertamento del dolo o della colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa attestazione.

Pertanto, il sistema giuridico che risulta dal combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. *h)* e dell'art. 38, comma 1-*ter* è caratterizzato dalla presenza di un doppio binario: l'esclusione dalla singola gara è comminata dalla stazione appaltante sul presupposto oggettivamente rilevante di una qualsivoglia falsa dichiarazione resa dall'operatore economico nella stessa gara; l'esclusione da altre gare, per la durata di un anno, è comminata dall'AVCP al termine di un procedimento in cui si sia accertato che l'operatore economico abbia reso la dichiarazione falsa con dolo o colpa grave. Quindi, la valutazione dello stato soggettivo rilevante spetta all'AVCP e si giustifica con l'esigenza di non aggravare il singolo procedimento di gara con ulteriori accertamenti e di evitare che possa alimentarsi un contenzioso indotto dalle incertezze e dai dubbi interpretativi che potrebbero insorgere in ordine a tale questione (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3361). Si sottolinea, altresì, che l'esclusione dalla singola gara non comporta inevitabilmente l'iscrizione nel casellario informatico e la relativa esclusione dalle altre gare. La norma conferma, così, in modo chiaro, che la stazione appaltante è tenuta ad effettuare la segnalazione all'Autorità anche in relazione alla mancata comprova dei requisiti generali e non solo con riferimento a quelli speciali *ex* art. 48 (*cfr.* Consiglio di Stato, 2 maggio 2011, n. 2580).

*6. Irregolarità contributive (articolo 38, comma 1, lett.* i).

La lettera *i)* dell'art. 38 del Codice, che prevede la sanzione espulsiva per l'operatore economico che abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, non ha subito modifiche da parte del decreto sviluppo. Tuttavia, quest'ultimo, nel comma 2 dell'art. 38 del Codice, ha inserito un capoverso in cui si chiarisce la portata dell'aggettivo grave. In materia di violazioni contributive, il legislatore riconduce la gravità ad ogni violazione ostativa al rilascio del D.U.R.C. di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Di fatto, l'emissione di un D.U.R.C. irregolare equivarrebbe *ex* se alla sussistenza di una grave irregolarità, accertata, a monte, dall'ente previdenziale, senza che a riguardo residui alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante. In linea con quanto affermato dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010, il rapporto tra D.U.R.C. e valutazione finale circa il possesso del requisito generale di partecipazione è stabilito nel senso che la stazione appaltante è comunque vincolata alle risultanze del D.U.R.C. (*cfr.* sul punto *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, n. 6072 del 18.11.2011, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5936 del 24.08.2010, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1930 del 06.04.2010).

Per quanto riguarda, poi, il requisito della definitività dell'accertamento, il decreto sviluppo non ha effettuato alcuna precisazione in merito, rimangono, quindi, valide le indicazioni fornite dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010 che risultano condivise anche dalla giurisprudenza (*cfr.* in argomento Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5194, secondo cui «La giurisprudenza ha inoltre espresso, sotto altro profilo, il principio per cui lo

stato di «definitivo accertamento» delle violazioni contributive può essere rinvenuto, in pratica, in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli. È in questo senso che si dice che ai fini della valutazione della definitività dell'accertamento, per gli effetti dell'art. 38, comma 1 lett. *i)*, d.lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara: (i) sia spirato il termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo, e (ii) non sia stato proposto ricorso giurisdizionale (senza che una proposizione solo successiva del ricorso giurisdizionale possa valere ad infirmare l'efficacia preclusiva del d.u.r.c. negativo) (C.d.S., V, 13 luglio 2010, n. 4511; Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 716).»

È, altresì, previsto che i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, del Codice (vale a dire gli operatori economici stabiliti negli altri Paesi dell'Unione europea) dimostrino, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio D.U.R.C.

A seguito delle recenti modifiche normative concernenti il rilascio di certificazioni, ed in particolare della legge 12 novembre 2011, n. 183, (*cfr.* art. 44-*bis* introdotto nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sono stati posti alcuni dubbi interpretativi sul D.U.R.C., relativamente alle modalità di partecipazione alle gare e di successiva verifica del suddetto requisito.

Per i profili che interessano in questa sede, preme affermare che la suddetta normativa non ha introdotto alcuna novità sostanziale in tema di modalità di partecipazione alla gara. Pertanto, ai fini della partecipazione di un concorrente ad una procedura di gara, rimane fermo che quest'ultimo deve presentare una dichiarazione di non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. *i)*, come peraltro espressamente previsto in via generale dallo stesso art. 38, al comma 2; spetta, poi, alla stazione appaltante pubblica ed alle amministrazioni procedenti (art. 16-*bis*, comma 10, del d.l. n. 185/2008, come convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, ed art. 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) verificare, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, la correttezza delle dichiarazioni ricevute tramite acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

Si ricorda, infine, che, la legge di conversione n. 106/2011 ha introdotto una disposizione a regime (art. 4, comma 14-*bis*, del d.l. n. 70/2011) che, tuttavia, non novella il Codice, ma rimane extravagante nell'ordinamento. Viene espressamente stabilito che per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. *p)*, d.P.R. n. 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

### 7. *Sospensione o revoca dell'attestazione SOA (articolo 38, comma 1, lett. m-*bis*).*

La modifica riferita alla lettera m-*bis*) del comma 1 dell'art. 38 del Codice va letta congiuntamente al nuovo comma 9-*quater* dell'art. 40 del Codice; il testo precedente alla novella prevedeva l'esclusione dalle gare dei soggetti «nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico». La citata causa di esclusione aveva, però, dato luogo a dubbi interpretativi soprattutto a motivo della sua indeterminatezza temporale, in quanto sembrava comminare un'interdizione *sine die* alla partecipazione dell'operatore economico alle gare, in contrasto con il principio comunitario della proporzionalità della sanzione, e della sua assolutezza, in quanto difettava la previsione dell'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa; sul punto l'Autorità ha fornito indicazioni con la determinazione n. 3/2010.

La nuova disposizione circoscrive la causa di esclusione all'esistenza di una specifica iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio di cui all'art. 7, comma 10, del Codice, a carico dell'operatore, per aver questi presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 40, comma 9-*quater* del Codice. Quest'ultimo stabilisce che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità la quale, se ritiene che le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico per l'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, *ex* art. 38, comma 1, lett. m-*bis*), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Sostanzialmente le modifiche introdotte dal d.l. n. 70/2011 nella lettera m-*bis*), comma 1, dell'art. 38 e nel comma 9-*quater*, dell'art. 40 del Codice ricalcano quelle inserite nella lettera *h)*, comma 1, dell'art. 38 e nel comma 1-*ter* dell'art. 38; in entrambi i casi, infatti, il legislatore richiede, quali elementi costitutivi della causa ostativa, l'accertamento del dolo o della colpa grave (*cfr.* al riguardo il «Regolamento in materia di procedimento *ex* art. 40, comma 9-*quater* del d.lgs. 163/06 per l'accertamento della responsabilità delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2011, il Comunicato n. 65 alle SOA del 12 luglio 2011 e le «Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2011). A differenza di quanto previsto al comma 1-*ter* dell'art. 38 del Codice, la sanzione interdittiva di cui al comma 9-*quater* dell'art. 40 del Codice rimane fissata per il periodo di un anno senza possibilità di graduazione.

*8. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (articolo 38, comma 1, lett. m-*ter*).*

Si rammenta che per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica») è stata inserita una nuova causa di esclusione dalle gare indicata con la lettera m-*ter*) ed una limitazione dell'ambito soggettivo di applicazione di tutte le ipotesi elencate al primo comma dell'art. 38.

Attualmente, la disposizione preclude la partecipazione alle gare, con contestuale iscrizione nel Casellario informatico, di coloro i quali « (…) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Si osserva, in proposito, che nel testo del nuovo art. 38, comma 1, lett. m-*ter* del Codice scompare, per l'operatività dell'esclusione in esso prevista, il riferimento al fatto che i soggetti interessati non siano sottoposti all'applicazione di misure di prevenzione o che per gli stessi si ravvisi una causa ostativa di cui alla lettera *b)*. La disposizione in esame si applica ai soggetti elencati alla lettera *b)* dell'art. 38 del Codice (il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), i quali devono essere esclusi dalle gare nel caso in cui non abbiano denunciato all'autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati di concussione o estorsione aggravati dal metodo mafioso. La descritta disposizione, tuttavia, non opera quando il fatto è stato commesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o per legittima difesa. In altri termini, la causa di esclusione di cui alla lettera m-*ter* viene meno se la mancata denuncia è riconducibile allo stato di necessità nel quale si sia trovata la vittima del reato.

La novella apportata con il d.l. n. 70/2011 ha circoscritto, poi, il periodo rilevante, all'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, superando la prescrizione precedente che prendeva in considerazione, per la stessa finalità, un arco temporale di tre anni.

*9. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (modifiche all'articolo 38, comma 2 del Codice, in riferimento all'articolo 38, comma 1, lettera m-*quater*).*

L'art. 38, comma 1, lett. m-*quater*) è stato introdotto nel Codice dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 in adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07.

La lettera m-*quater*) prevede l'esclusione per i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Il citato d.l. n. 135/2009 aveva novellato anche l'art. 38, comma 2 del Codice chiarendo che ai fini del comma 1, lett. m-*quater*), i concorrenti allegano, alternativamente: *a)* la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla medesima procedura; *b)* la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste la situazione di controllo; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La menzionata previsione aveva dato luogo a difficoltà applicative perché il concorrente avrebbe potuto non essere a conoscenza che altre imprese in situazione di controllo partecipassero alla medesima gara. A riguardo è intervenuto il legislatore novellando il comma 2 dell'art. 38 del Codice, con l'inserimento della possibilità per il concorrente di dichiarare di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di altri soggetti in relazione di controllo. La nuova disposizione, infatti, prevede che ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. m-*quater*) il concorrente alleghi, alternativamente:

*a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle citate lett. *a)*, *b)* e *c)*, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La novella in esame, quindi, articola diversamente il contenuto delle dichiarazioni con cui il concorrente attesta di trovarsi o meno in una situazione di controllo, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dell'imputabilità o meno di offerte ad un unico centro decisionale. In primo luogo, viene evidenziato che la dichiarazione deve sempre attestare che il concorrente abbia formulato l'offerta autonomamente. In secondo luogo, il concorrente non deve dichiarare l'esistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., ma di essere o meno a

conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura di affidamento, di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo.

Nel caso in cui si dichiari che si è a conoscenza della partecipazione di soggetti che si trovano in una situazione di controllo, è stato eliminato l'onere (a carico dei medesimi concorrenti) di presentazione della busta contenente gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Si rammenta quanto specificato dalla giurisprudenza secondo cui eventuali comunanze a livello strutturale sono di per sé insufficienti a dimostrare la sussistenza di un collegamento sostanziale; esse possono considerarsi degli indici che necessitano dell'espletamento di un'ulteriore verifica tendente ad accertare l'impatto concreto degli stessi sul comportamento tenuto nell'ambito della gara, in particolare ai fini di stabilire la riconducibilità ad un unico centro decisionale delle offerte presentate. La predetta verifica che non può prescindere dall'esame del contenuto sostanziale delle offerte e presuppone, dunque, l'apertura delle buste contenenti l'offerta, come richiesto ora espressamente dal legislatore (*cfr.* Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 844 del 17 febbraio 2012; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 247 del 25 gennaio 2010; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1120 del 16 febbraio 2010).

*10. Modifiche apportate al comma 1-*bis *dell'articolo 38.*

L'art. 38, comma 1-*bis*, del Codice, inserito dalla legge n. 94/2009, prevede l'esonero dalle cause di esclusione dell'art. 38 per le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011), ed affidate ad un custode o ad un amministratore giudiziario.

La novella introdotta con la legge n. 106/2011 ha circoscritto l'esonero dalle cause di esclusione, limitandone l'inoperatività a quelle riferite al periodo precedente il citato affidamento. Pertanto, le cause di esclusione che ricorrono dopo l'affidamento dell'azienda o della società confiscata o sequestrata al custode o all'amministratore giudiziario, sono irrilevanti se riferite al periodo anteriore al suddetto affidamento. Diventano rilevanti, invece, se riferite al periodo successivo. La finalità perseguita dal legislatore è quella di reinserire l'azienda sequestrata o confiscata nel circuito delle gare pubbliche, con sanatoria dei fatti pregressi, ma non con esonero a tempo indeterminato, come risultava dalla formulazione precedente.

Sulla base di quanto sopra considerato il Consiglio adotta la presente determinazione.

*Il Presidente:* SANTORO

*Il Relatore:* CALANDRA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 11 giugno 2012.

*Il segretario:* ESPOSITO

**12A06767**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Assegnazione di risorse al «Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase - Stazione di Rebaudengo».** (Deliberazione n. 22/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010», è inclusa l'infrastruttura «Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase»;

Viste le note 5 marzo 2012, n. 9071, 16 marzo 2012, n. 11007, e 21 marzo 2012, n. 11493, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato di una assegnazione di 20 milioni di euro per l'intervento in esame, a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque opportuno procedere alla copertura finanziaria di un'opera che riveste un ruolo strategico nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano torinese, anche in relazione alle opere prioritarie di prima fase legate alla «Nuova linea Torino - Lione»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

che la realizzazione del collegamento della ferrovia Torino - Ceres con il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo riveste un ruolo strategico nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano, anche in relazione alle opere prioritarie di prima fase legate alla «Nuova linea Torino - Lione»;

che il costo dell'opera è pari a 162 milioni di euro e che con nota 21 marzo 2012, n. 6414/SB0100/145, la regione Piemonte ha comunicato l'impegno a garantire il finanziamento dell'opera per un importo pari a 142 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma attuativo regionale 2007-2013 finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011;

che, in particolare, il citato Programma attuativo regionale prevede all'asse III «Riqualificazione territoriale» la linea d'azione 3.3 «Reti infrastrutturali e logistica» che comprende l'intervento in oggetto nell'ambito del Sistema ferroviario metropolitano;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede l'assegnazione di 20 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del richiamato decreto legge n. 98/2011 al fine di coprire il fabbisogno finanziario residuo dell'opera.

Delibera:

1. Per la realizzazione della interconnessione tra la ferrovia Torino - Ceres e il Passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione di Rebaudengo, è disposta a favore del soggetto aggiudicatore dell'intervento, Società di committenza regionale S.p.A. Piemonte, di l'assegnazione di euro 20.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 3 milioni per il 2012, 2 milioni per il 2013, 3 milioni per il 2014, 12 per il 2015.

2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

Roma, 23 marzo 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il Segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 117*

**12A06833**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Premia»

*Estratto determinazione V&A/703 del 22 maggio 2012*

Medicinale: PREMIA.

Titolare: A.I.C.: Wyeth Medica Ireland con sede legale e domicilio in Little Connell Newbridge - Co. Kildare (Irlanda).

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035572015 - «0,45 mg+1,5 mg compresse rivestite» 28 compresse;

A.I.C. n. 035572027 - «0,30 mg+1,5 mg compresse rivestite» 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06792**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proctosedyl»

*Estratto determinazione V&A/656 del 3 maggio 2012*

Medicinale: PROCTOSEDYL.

Confezioni:

013868031 "crema rettale" tubo 20 g

013868043 "supposte" 6 supposte

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06793**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flixoderm»

*Estratto determinazione V&A/658 dell'8 maggio 2012*

Medicinale: FLIXODERM

Confezioni:

029014014 "0,05% crema" tubo 30 g

029014038 "0,005% unguento" tubo da 30 g

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni da 4.2 a 5.1 e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06794**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metinal Idantoina».**

*Estratto determinazione V&A/663 del 10 maggio 2012*

Medicinale: METINAL IDANTOINA

Confezioni:

006432037 "L compresse" 30 compresse

006432013 "compresse" 30 compresse

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06795**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon»**

*Estratto determinazione V&A/699 del 17 maggio 2012*

Medicinale: BISOLVON

Confezioni:

021004193 "8 mg compresse solubili" 16 compresse in blister

021004142 "8 mg compresse solubili" blister 20 compresse

021004015 "2 mg/ml soluzione orale" flacone 40 ml

021004027 "8 mg compresse" 20 compresse

021004039 "4 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale 2 ml

021004041 "4 mg/5 ml sciroppo" flacone 250 ml gusto ciliegio-cioccolata

021004217 "4 mg/5 ml sciroppo" aroma fragola flacone 125 ml

021004205 "4mg/5ml sciroppo" aroma fragola flacone 200 ml

021004181 "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 250 ml

021004179 "8 mg/5 ml sciroppo" flacone 200 ml

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Tipo di Modifica: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.6, 4.7 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A06796**

**Annullamento della determinazione di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali Alkeran, Leukeran, Myleran, Purinethol e Tioguanina Wellcome.**

*Estratto determinazione V&A n. 822 del 6 giugno 2012*

È annullata, ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la determinazione V&A/N/T n. 1335 del 1° dicembre 2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali:

Medicinale: ALKERAN;

Confezioni:

AIC n. 021250028 - "50 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 10 ml;

AIC n. 021250030 - "2 mg compresse rivestite con film" 25 compresse;

Medicinale: LEUKERAN;

Confezione e AIC n. 024790026 - "2 mg compresse rivestite con film" 25 compresse;

Medicinale: MYLERAN;

Confezione e AIC n. 024787018 - "2 mg compresse rivestite con film" 100 compresse;

Medicinale: PURINETHOL;

Confezione e AIC n. 010344012 - "50 mg compresse" 25 compresse;

Medicinale: TIOGUANINA WELLCOME;

Confezione e AIC n. 022825018 - “40 mg compresse” 25 compresse,

dalla società The Wellcome Foundation LTD con sede legale e domicilio in Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue - Greenford - Middlesex UB6 0NN (Gran Bretagna) alla società Laboratoires Genopharm S.A.S. con sede legale e domicilio in 10, Rue Enrico Fermi - 77462 Saint Thibault Des Vignes - Lagny Sur Marne - Cedex (Francia), e di cambio di denominazione del medicinale Tioguanina Wellcome in Tioguanina Genopharm, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 282.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata ai soggetti interessati.

**12A06860**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Approvazione delle modifiche del regolamento Fondo interprofessionale «Fondirigenti».

Si rende noto che in data 28 maggio 2012 è stato emesso il decreto ministeriale 375/Segr D.G.\2012, recante «Approvazione modifiche regolamento fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi “Fondirigenti”».

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it

**12A06702**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-141) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**€ 1,00**